



Consiglio regionale della Calabria

DOSSIER

PL n. 323/12

di iniziativa del Consigliere A. TALERICO recante:

"Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale"

relatore: P. STRAFACE;

DATI DELL'ITER

NUMERO DEL REGISTRO DEI PROVVEDIMENTI	
DATA DI PRESENTAZIONE ALLA SEGRETERIA DELL'ASSEMBLEA	03/10/2024
DATA DI ASSEGNAZIONE ALLA COMMISSIONE	03/10/2024
COMUNICAZIONE IN CONSIGLIO	
SEDE	MERITO
PARERE PREVISTO	Il Comm.
NUMERO ARTICOLI	

ultimo aggiornamento: 04/10/2024

Testo del Provvedimento

Proposta di legge n. 323/XII pag. 3
"Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale"

Normativa citata

D.lgs 30 marzo 2001, n. 165 (art. 35, comma 5 ter) pag. 8
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"

Decreto-legge 146-2021 (art. 16, comma 3 bis) pag. 18
"Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili"

Legge regionale 26 luglio 2023, n. 29 pag. 26
"Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale"

Legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1 - Toscana pag. 27
"Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale"

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 - Valle D'Aosta pag. 28
"Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020"

Giurisprudenza Costituzionale

Corte costituzionale - Sentenza 41/2023 pag. 54
"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE"

Corte costituzionale - Sentenza 84/2022 pag. 73
"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE"

Corte costituzionale - Sentenza 241/2018 pag. 83
"GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE"



*Consiglio Regionale
della Calabria*

Proposta di legge recante:

“Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Il Consigliere regionale

Antonello Talerico

(Firmato)

Proposta di legge recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge è volta a prorogare la validità delle graduatorie approvate all’esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale in scadenza nel 2024, al fine di superare la perdurante mancanza di personale in ambito sanitario regionale e assicurare la continuità delle relative prestazioni.

La necessità di preservare il capitale umano delle graduatorie vigenti, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, va conciliata con quella del contenimento della spesa pubblica, evitando costi e sforzi organizzativi derivanti dall’espletamento di una nuova procedura concorsuale.

Il ricorso a graduatorie vigenti consente, infatti, di abbattere notevolmente i tempi per colmare le carenze delle piante organiche degli enti interessati. A tal proposito giova segnalare che, a livello statale, l'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 146/2021, prevede che *“in considerazione dell’urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente”*.

La previsione, anche a livello regionale, di una norma ad hoc che dispone la proroga delle graduatorie già esistenti per l’assunzione di candidati risultati idonei, ma non vincitori in concorsi già espletati, oltre a rientrare nella potestà legislativa regionale, risulta essere compatibile con il quadro ordinamentale vigente, come emerge da consolidata giurisprudenza costituzionale e amministrativa.

La Corte costituzionale ha infatti costantemente affermato che la regolamentazione sull’accesso all’impiego regionale attiene alla potestà regionale di organizzare il proprio personale, ambito in cui non è ipotizzabile il ricorrere di un’esigenza di uniformità sull’intero territorio nazionale. In particolare la Consulta, nella sentenza n.84/2022, ha ricordato che *« gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia "ordinamento civile", dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale»*.

Alla luce di quanto esposto, pertanto, tale disciplina rientra a pieno titolo nell’ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione (*ex multis* sent. nn. 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, n. 58 e n. 42 del 2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022, 41/2023).

A ciò aggiungasi che la proposta segue analoghi provvedimenti legislativi adottati in altre Regioni (si segnalano, le recenti l.r. Toscana n. 1 del 24 gennaio 2024 e l.r. Sicilia n. 3 del 31 gennaio 2024, non impugnate dal Governo), e dalla stessa Regione Calabria che, con la recente legge regionale 26 luglio 2023, n. 29 ha già provveduto a disporre la “*Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale*” e le relative norme non sono state oggetto di impugnativa governativa.

Si specifica infine che, la proroga di ulteriori dodici mesi di graduatorie vigenti è già stata valutata come rispettosa del principio del buon andamento dell’amministrazione previsto all’art. 97 Cost., anche con riguardo ai termini di efficacia stabiliti dall’art. 35, comma 5 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001. In particolare, la Corte costituzionale, con la sent. n. 241 del 2018, si è pronunciata a favore della legge reg. n. 23 del 2017 della Valle d’Aosta, che disponeva la proroga di un ulteriore anno delle graduatorie della AUSL in scadenza nell’anno 2018, sottolineando che la limitatezza temporale della proroga e la corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell’amministrazione non sono tali da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo tanto da richiedere la necessità di aggiornamento professionale di quanti accedono all’impiego. In conclusione, la limitata proroga ivi prevista, col rendere disponibile un’immediata provvista di risorse umane, ha consentito alla AUSL di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l’erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell’individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.).

La proposta, alla luce di quanto sopra esposto, appare in linea con la norma statale di riferimento

La proposta si compone di 3 articoli, di seguito descritti:

- l’art. 1 prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, la proroga di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle graduatorie approvate nell’anno 2022 all’esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale;
- l’art. 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, considerando che dall’attuazione della presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale;
- l’art. 3 prevede l’entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all’ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale, che occorre garantire la continuità assistenziale e amministrativa delle prestazioni sanitarie e che molte graduatorie di concorsi pubblici regionali già espletati sono prossime alla scadenza prevista dalla normativa di riferimento.

Relazione tecnico-finanziaria

Titolo: Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
----------	-------------------	--------------------	------------------------------	---------

1	Ha carattere ordinamentale. Prevede, al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale, il buon andamento e il contenimento della spesa regionale, la proroga di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, dell'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.	//	//	//
2	Prevede l'invarianza finanziaria di tale proposta di legge regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.	//	//	//
3	Prevede l'entrata in vigore anticipata della legge, rispetto all'ordinaria vacatio legis, considerato che la sanità calabrese continua a versare in una situazione emergenziale	//	//	//

Criteria di quantificazione degli oneri finanziari

Atteso che la presente legge reca disposizioni di carattere ordinamentale che non implicano nuovi o maggiori oneri finanziari per il bilancio regionale, non vengono esplicitati i criteri di quantificazione.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/ Capitolo	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

Proposta di legge recante: “Disposizioni per la proroga di graduatorie vigenti dei concorsi pubblici di Enti e Aziende del Servizio Sanitario Regionale”.

Art.1

(Proroga graduatorie vigenti)

1. Al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario regionale e l'efficienza amministrativa nonché garantire il buon andamento ed il contenimento della spesa regionale, è prorogata di ulteriori dodici mesi dalla scadenza, l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022 all'esito delle procedure concorsuali di Enti e Aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 2

(Clausola di invarianza degli oneri finanziari)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci degli enti e aziende del Servizio sanitario regionale.

Art. 3

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001 , n. 165

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

Vigente al : 4-10-2024

Capo III

Uffici, piante organiche, mobilità e accessi

Art. 35

Reclutamento del personale (Art. 36, commi da 1 a 6 del d.lgs n. 29 del 1993, come sostituiti prima dall'art. 17 del d.lgs n. 546 del 1993 e poi dall'art. 22 del d.lgs. n. 80 del 1998, successivamente modificati dall'art. 2, comma 2-ter del decreto legge 17 giugno 1999, n. 180 convertito con modificazioni dalla legge n. 269 del 1999; Art. 36-bis del d.lgs. n. 29 del 1993, aggiunto dall'art. 23 del d.lgs n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 274, comma 1, lett. aa) del d.lgs n. 267 del 2000)

- 1.** L'assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
 - a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;
 - b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell'ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell'espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.

3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) decentramento delle procedure di reclutamento;

e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e-bis) LETTERA ABROGATA DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145;(81) (80) (84)

e-ter) possibilità di richiedere, tra i requisiti previsti per specifici profili o livelli di inquadramento di alta specializzazione, il possesso del titolo di dottore di ricerca o del master universitario di secondo livello o l'essere stati titolari per almeno due anni di contratti di ricerca di cui all'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. In tali casi, nelle procedure sono individuate, tra le aree dei settori scientifico-disciplinari definite ai sensi dell'articolo 17, comma 99, della legge 15 maggio 1997, n. 127, afferenti al titolo di dottore di ricerca o al master universitario di secondo livello o al contratto di ricerca, quelle

pertinenti alla tipologia del profilo o livello di inquadramento.

3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:

a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell'amministrazione che emana il bando;

b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l'esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di lavoro flessibile nell'amministrazione che emana il bando.

3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.

3-quater. COMMA ABROGATO DAL D.L. 9 GIUGNO 2021, N. 80, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2021, N. 113.

4. Le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base del piano triennale dei fabbisogni approvato ai sensi dell'articolo 6, comma 4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non economici. PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016,

N. 218.

PERIODO SOPPRESSO DAL D.LGS. 25 NOVEMBRE 2016, N. 218. (68) (78) (82) (84) **((129))**

4-bis. L'avvio delle procedure concorsuali mediante l'emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall'articolo 36.

5. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, per le amministrazioni di cui al comma 4, le restanti amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento delle proprie procedure selettive, possono rivolgersi al Dipartimento della funzione pubblica e avvalersi della Commissione per l'attuazione del Progetto di Riqualificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM). Tale Commissione è nominata con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione ed è composta dal Capo del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, che la presiede, dall'Ispettore generale capo dell'Ispettorato generale per gli ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e dal Capo del Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, o loro delegati. La Commissione:

- a) approva i bandi di concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato;
- b) indice i bandi di concorso e nomina le commissioni esaminatrici;
- c) valida le graduatorie finali di merito delle procedure concorsuali trasmesse dalle commissioni esaminatrici;
- d) assegna i vincitori e gli idonei delle procedure concorsuali alle amministrazioni pubbliche interessate;
- e) adotta ogni ulteriore eventuale atto connesso alle procedure concorsuali, fatte salve le competenze proprie delle commissioni esaminatrici. A tali fini, la Commissione RIPAM si avvale di personale messo a disposizione dall'Associazione Formez PA, che può essere utilizzato anche per la

costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma.

5.1. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il bando di concorso può fissare un contributo di ammissione, ai sensi dell'articolo 4, comma 3-septies del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni nella legge 31 ottobre 2013, n. 125.

5.2. Il Dipartimento della funzione pubblica, anche avvalendosi dell'Associazione Formez PA e della Commissione RIPAM, elabora, previo accordo in sede di Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 281 del 1997, linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia. Le linee guida per le prove concorsuali e la valutazione dei titoli del personale sanitario, tecnico e professionale, anche dirigente, del Servizio sanitario nazionale sono adottate di concerto con il Ministero della salute.

5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
(60) (68)

5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due anni dalla data di approvazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l'accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all'assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato. Nei concorsi pubblici, a esclusione di quelli banditi per il reclutamento del personale sanitario e socio-sanitario, educativo e scolastico, compreso quello impiegato nei servizi educativo-scolastici gestiti direttamente dai comuni e dalle unioni di comuni, e dei ricercatori, nonché del personale di cui all'articolo 3, sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale dopo l'ultimo candidato vincitore, in numero non superiore al 20 per cento dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia all'assunzione, di mancato superamento del

periodo di prova o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria degli idonei non vincitori entro il limite di cui al quarto periodo.

La disposizione del quarto periodo non si applica alle procedure concorsuali bandite dalle regioni, dalle province, dagli enti locali o da enti o agenzie da questi controllati o partecipati che prevedano un numero di posti messi a concorso non superiore a venti unità e per i comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e per l'effettuazione di assunzioni a tempo determinato. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, possono essere stabilite ulteriori modalità applicative delle disposizioni del presente comma. (27) (124)

6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.

7. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.

AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 31 dicembre 2007, n.248 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31 ha disposto (con l'art. 24-quater, comma 1) che "In deroga alla disposizione di cui all'articolo 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per far fronte alle esigenze relative alla prevenzione degli infortuni e delle morti sul lavoro, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad utilizzare la graduatoria formata in seguito allo svolgimento dei concorsi pubblici per esami a complessivi 795 posti di ispettore del lavoro, indetti con decreto direttoriale 15 novembre 2004,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^a serie speciale - n. 93 del 23 novembre 2004, fino al 10 dicembre 2010."

AGGIORNAMENTO (60)

Il D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, ha disposto (con l'art. 15, comma 2-ter) che "Per le medesime finalità di cui al comma 2-bis nonché al fine di assicurare la piena funzionalità degli istituti del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, di cui all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per il personale in servizio di ruolo nel medesimo Ministero, è di tre anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi".

AGGIORNAMENTO (68)

Il D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 218 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "In deroga all'articolo 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la durata temporale dell'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione, per il personale in servizio di ruolo è di tre anni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 2) che "Le disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non si applicano agli Enti".

AGGIORNAMENTO (78)

Il D.L. 28 settembre 2018, n. 109, convertito con modificazioni dalla L. 16 novembre 2018, n. 130, ha disposto (con l'art. 15-bis, comma 1) che "Per far fronte alla necessità di coprire le gravi scoperture organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di Genova nonché per garantire il regolare andamento dell'attività giudiziaria in ragione dell'incremento dei procedimenti civili e penali presso i medesimi uffici, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere in via straordinaria, nell'ambito dell'attuale dotazione organica, nel biennio 2018-2019, con contratto di lavoro a tempo

indeterminato un contingente massimo di 50 unità di personale amministrativo non dirigenziale da inquadrare nei ruoli dell'amministrazione giudiziaria. Il personale di cui al periodo precedente è assunto, in deroga a quanto previsto dagli articoli 30 e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ferme restando le previsioni di cui all'articolo 4, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, mediante lo scorrimento di graduatorie delle pubbliche amministrazioni in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero mediante selezioni pubbliche svolte su base nazionale, anche con modalità semplificate definite con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, anche in deroga alla disciplina prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, per quanto concerne, in particolare, la tipologia e le modalità di svolgimento delle prove di esame e la nomina delle commissioni e delle sottocommissioni".

AGGIORNAMENTO (81)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145 ha disposto (con l'art. 1, comma 364) che "All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la lettera e-bis) del comma 3 è abrogata, fermo restando quanto previsto dall'articolo 400, comma 15, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".

Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica".

AGGIORNAMENTO (80)

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 1, comma 365) che "Le previsioni di cui ai commi 361, 363 e 364 si applicano alle procedure concorsuali per l'assunzione di personale

medico, tecnico-professionale e infermieristico, bandite dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 2020".

AGGIORNAMENTO (82)

Il D.Lgs. 20 febbraio 2019, n. 15 ha disposto (con l'art. 36, comma 2) che "Le assunzioni di cui al comma 1 sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

AGGIORNAMENTO (84)

Il D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 31, comma 3) che "Al fine dello svolgimento dei nuovi incrementali adempimenti, il Ministero dello sviluppo economico è autorizzato, nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere a tempo indeterminato dieci unità da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, selezionate attraverso apposito concorso pubblico, in possesso degli specifici requisiti professionali necessari all'espletamento dei nuovi compiti operativi. Le assunzioni sono effettuate in deroga agli articoli 30, comma 2-bis e 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4, commi 3 e 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125".

La L. 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58, ha disposto (con l'art. 1, comma 366) che "I commi da 360 a 364 non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. I commi 360, 361, 363 e 364 non si applicano alle assunzioni del personale educativo degli enti locali".

AGGIORNAMENTO (124)

Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla L. 10 agosto 2023, n. 112 ha disposto (con l'art. 28-ter, comma 2) che "Le disposizioni dell'articolo 35, comma 5-ter, quarto e quinto periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano ai concorsi pubblici banditi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

AGGIORNAMENTO (129)

Il D.L. 2 marzo 2024, n. 19 ha disposto (con l'art. 10, comma 3, lettera b)) che " in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e in deroga a quanto previsto dall'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è autorizzato ad assumere con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato nel triennio 2024-2026, nei limiti della dotazione organica vigente, una unità dirigenziale di livello non generale, otto unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area dei funzionari e sette unità da inquadrare nel livello iniziale dell'area degli assistenti. Le predette unità sono reclutate mediante nuove procedure concorsuali, scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici o attivazione di procedure di mobilità volontaria, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001".

DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021 , n. 146

Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157)

Vigente al : 4-10-2024

Capo V

Disposizioni finanziarie e finali

Art. 16

Misure urgenti per l'anticipo di spese nell'anno corrente, nonché per la finanza regionale e il riparto del
Fondo di solidarietà comunale

- 1.** L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è incrementata di 1.300 milioni di euro nell'anno 2021.
- 2.** Le risorse destinate nell'anno 2021 al contratto di programma di Ferrovie dello Stato italiane Spa, ai sensi dell'articolo 1, commi 95 e 98, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono incrementate di 200 milioni di euro.
- 3.** Per il potenziamento della componente aeronavale del Corpo delle capitanerie di porto, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1039, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è incrementata di 20 milioni di euro per l'anno 2021.

((

3-bis. In considerazione dell'urgenza di rafforzare la capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni, le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR, inclusi le regioni e gli

enti locali, possono utilizzare le graduatorie ancora vigenti di concorsi per dirigenti di seconda fascia e funzionari, banditi anche da altre pubbliche amministrazioni, mediante scorrimento delle stesse nel limite delle assunzioni effettuabili ai sensi della normativa assunzionale vigente

)

4. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, da destinare alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularità.

5. In attuazione dell'accordo sottoscritto tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, è attribuito alla regione per l'anno 2021 l'importo di 66,6 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Il predetto importo può essere compensato con il contributo alla finanza pubblica per l'anno 2021.

6. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e **((la Regione siciliana))** in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi per l'anno 2021 è attribuito alla regione l'importo di 66,8 milioni di euro, a valere sulle risorse di cui dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

7. In attuazione dell'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze, la regione **((Trentino-Alto Adige))** e le province autonome **((di Trento e di Bolzano))** in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, la somma spettante, a titolo definitivo, **((alle province autonome di Trento e di Bolzano con riferimento alle entrate erariali derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro di natura non tributaria per gli anni antecedenti all'anno 2022 è pari a 90 milioni di euro per la provincia autonoma di Trento e a 100 milioni di euro per la provincia autonoma di Bolzano da attribuire nell'anno 2021)).**

8. L'attribuzione delle risorse di cui ai commi da 4 a 7 è subordinata all'effettiva sottoscrizione degli Accordi ivi richiamati.

((

8-bis. Al fine di accompagnare il processo di efficientamento della riscossione delle entrate proprie, ai comuni della Regione siciliana è destinato un contributo di natura corrente, nel limite complessivo massimo di 150 milioni di euro per l'anno 2021.

8-ter. Ai fini del riparto, i comuni sono raggruppati in fasce sulla base del rapporto tra le previsioni definitive del Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente e le entrate correnti dell'esercizio finanziario 2019, assegnando a ciascuna fascia la seguente misura percentuale del contributo di cui al comma 8-bis:

a) 10 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 3,2 e il 6,4 per cento;

b) 20 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia compreso tra il 6,5 e il 9,6 per cento;

c) 65 per cento alla fascia comprendente i comuni per i quali il rapporto sia oltre il 9,6 per cento;

d) 5 per cento alla fascia comprendente i comuni che si trovano in condizione di dissesto finanziario, o che hanno fatto ricorso alla procedura prevista dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e non rientrano nelle ipotesi di cui alle lettere da a) a c), e individuando, all'interno di ogni singola fascia, il contributo spettante a ciascun comune in proporzione al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi di cui all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e di cui all'articolo 38 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.

8-quater. Il contributo di cui al comma 8-ter, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base dei rendiconti 2019 inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche su dati di preconsuntivo, e non può essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019. A seguito dell'utilizzo del

contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-quinquies. Ai comuni sede di capoluogo di città metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 è riconosciuto un contributo complessivo di 150 milioni di euro nell'anno 2021 da ripartire in proporzione all'entità del predetto disavanzo, al netto dei contributi assegnati nel 2021 di cui all'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, al comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, all'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e all'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58. Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020 o dall'ultimo rendiconto disponibile, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP), anche sulla base di dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi di cui al periodo precedente assegnati per l'annualità 2021. Il contributo di cui al primo periodo, da destinare alla riduzione del disavanzo, è ripartito entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. A seguito dell'utilizzo del contributo, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione, applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.

8-sexies. Il contributo di cui ai commi 8-bis e 8-quinquies è iscritto in bilancio anche nel corso dell'esercizio o della gestione provvisoria. Le relative variazioni di bilancio possono essere deliberate sino al 31 dicembre 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 175, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

8-septies. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito per l'anno 2021 un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro quale contributo statale a titolo definitivo alle ulteriori spese sanitarie collegate all'emergenza rappresentate dalle regioni e dalle

province autonome nell'anno 2021. Al finanziamento di cui al presente comma accedono tutte le regioni e le province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo una ripartizione da definire sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 dicembre 2021. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'erogazione alle regioni e alle province autonome delle relative spettanze. Le somme acquisite dalle regioni e dalle province autonome a valere sul fondo di cui al primo periodo concorrono alla valutazione dell'equilibrio finanziario per l'anno 2021 dei rispettivi servizi sanitari.

8-octies. Le disposizioni di cui all'articolo 29 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato per gli anni 2021 e 2022, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, nonché alle condizioni di erogabilità delle somme ivi previste. Il finanziamento è erogato per stati di avanzamento delle attività secondo il cronoprogramma approvato e verificato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza. In caso di mancato completamento delle attività di cui al medesimo articolo 29 nel termine perentorio del 31 dicembre 2022, come accertato dal Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, la regione o la provincia autonoma interessata decade dal diritto al finanziamento per la quota non maturata che, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è riassegnata alle regioni e alle province autonome che abbiano completato le attività di cui allo stesso articolo 29, per quota d'accesso al fabbisogno sanitario standard dell'anno di riferimento.

8-novies. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 23 dicembre 2021, trasmettono al Ministero della salute una relazione dettagliata, attestante le prestazioni assistenziali destinate a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 erogate nell'anno 2021 ai sensi del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, del decreto-legge 22 marzo 2021, n.

41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Entro il 31 dicembre 2021, il Ministero della salute verifica la coerenza delle informazioni contenute nella predetta relazione con le attività assistenziali previste dalla normativa citata, con particolare riferimento al previsto recupero delle liste d'attesa, favorito dal progressivo attenuamento dell'impatto sui servizi sanitari regionali dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e dal previsto rafforzamento strutturale dei servizi sanitari regionali. Sulla base delle risultanze della verifica operata dal Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono rendere disponibili per i rispettivi servizi sanitari le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2021 previste dalla normativa citata, per tutte le attività assistenziali rese dai rispettivi servizi sanitari regionali nel 2021, prescindendo dalle singole disposizioni in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

Nel caso in cui la relazione sia incompleta o non sia trasmessa nel termine previsto dal primo periodo, la verifica si intende effettuata con esito negativo. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano assicurano in ogni caso l'erogazione delle prestazioni assistenziali negli anni 2021 e 2022 nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente e senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica

)

9. Al fine di accelerare il completamento dei programmi di ammodernamento e rinnovamento destinati alla difesa nazionale di cui agli articoli 536 e seguenti **((del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo))** 15 marzo 2010, n. 66, per l'anno 2021 è autorizzata la spesa di euro 340 milioni. Il Ministero della difesa provvede alla rimodulazione delle consegne e dei **((relativi cronoprogrammi))**.

10. In attuazione delle sentenze del Consiglio di Stato n. 05854/2021 e n. 05855/2021 del 12 agosto 2021, è riconosciuto ai comuni ricorrenti un contributo del complessivo importo di euro 62.924.215 da assegnare secondo gli importi indicati nella Tabella 1 allegata al presente decreto.

((

10-bis. Le somme dovute ai comuni frontalieri, ai sensi dell'articolo 5 della legge 26 luglio 1975, n. 386, per gli anni 2020 e 2021, a titolo di compensazione finanziaria, possono essere impiegate, in ragione della grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, dai comuni medesimi, in parte corrente nel limite massimo del 50 per cento dell'importo annualmente attribuito per le citate annualità

)

((

11. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 7, limitatamente a 100 milioni di euro per l'anno 2021, 9 e 10 si provvede ai sensi dell'articolo 17

)

((

11-bis. Agli oneri derivanti dai commi 7, limitatamente a 90 milioni di euro per l'anno 2021, 8-bis, 8-quinquies e 8-septies, pari complessivamente a 990 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede:

a) quanto a 310 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 26, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

b) quanto a 380 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

c) quanto a 94 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 9-quater, comma 4, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176;

d) quanto a 116 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106;

e) quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle risorse del

fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

f) quanto a 25 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

g) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero

)

Legge regionale 26 luglio 2023, n. 29

Proroga graduatorie Servizio Sanitario Regionale.

(BURC n. 166 del 26 luglio 2023)

Art. 1

(Misure di proroga delle graduatorie del SSR)

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, in considerazione dello stato emergenziale in cui versa la sanità calabrese, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2021, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario ed infermiere.

Art. 2

(Validità ed attuazione delle misure)

1. Le misure di cui all'articolo 1 hanno validità di un anno e sono subordinate alla previa frequenza obbligatoria, da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie, di corsi di aggiornamento organizzati a cura degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale interessate, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità, nonché al previo superamento di un colloquio finale atto ad accertarne la perdurante idoneità.

Art. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, trovando copertura finanziaria sulle risorse disponibili a legislazione vigente, nei bilanci degli enti ed aziende del servizio sanitario regionale.
2. Tenuto conto delle necessità di dare parziale copertura finanziaria al quadro economico dell'intervento di realizzazione del Nuovo Ospedale della Sibaritide, anche al fine di far fronte ai maggiori oneri connessi alle lavorazioni effettuate nel corso della pandemia da Covid-19, nonché per assicurare la continuità dei lavori di realizzazione della struttura ospedaliera, è autorizzata per l'annualità 2023 la spesa di euro 2.723.039,66, con allocazione alla Missione 13, Programma 05 (U.13.05) dello stato di previsione della spesa del bilancio 2023-2025.
3. Alla copertura degli oneri di cui al precedente comma 2, si provvede con la contestuale riduzione degli stanziamenti disposti con l'articolo 3, commi da 1 a 3, della [legge regionale 23 dicembre 2022, n. 50](#), allocati nel medesimo programma di spesa.
4. La Giunta regionale è autorizzata a effettuare le necessarie variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2023- 2025.

Art. 4

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione.

Tutela della salute

l.r. 1/2024

1

Legge regionale 24 gennaio 2024, n. 1

Proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale.

(Bollettino Ufficiale n. 5, parte prima, del 31.01.2024)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Viste le sentenze della Corte costituzionale 241/2018, 126/2020, 194/2020, 273/2020, 20/2021, 25/2021, 195/2021, 9/2022, 39/2022, 84/2022;

Vista la deliberazione della Corte dei conti-Sezione del controllo per la Regione Sardegna 85/2020PAR;

Considerato quanto segue:

1. L'operatore sociosanitario è la figura professionale che svolge attività finalizzate a soddisfare i bisogni primari e favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite in ambito sanitario, sociosanitario e sociale;

2. A livello regionale risultano essere di prossima scadenza graduatorie, approvate nel 2022, relative al reclutamento di personale avente il profilo professionale sopracitato per le quali, al fine di favorire l'economicità e la celerità nell'espletamento delle procedure di assunzione, anche in riferimento alle essenziali attività ed ai particolari contesti in cui operano tali soggetti, si rende opportuno disporre una proroga della relativa efficacia per il periodo temporale di un anno;

Approva la presente legge

Art. 1

Misure di proroga delle graduatorie del servizio sanitario regionale

1. Al fine di consentire l'efficace espletamento delle procedure di reclutamento del personale, in un'ottica di economicità e celerità delle medesime, è prorogata l'efficacia delle graduatorie approvate nell'anno 2022, limitatamente ai profili professionali di operatore sociosanitario.
2. Le misure di cui al comma 1 hanno validità di un anno.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Leggi e regolamenti regionali

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23 - Testo vigente

Legge regionale 22 dicembre 2017, n. 23

Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020.

(B.U. del 23 dicembre 2017 edizione straordinaria, n. 57)

INDICE

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1 - Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37

Art. 2 - Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22

Art. 3 - Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6

Art. 4 - Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 6

Art. 5 - Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di AREA VdA

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6 - Disposizioni in materia di servizi camerari. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 7 - Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11

Art. 8 - Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici

Art. 9 - Buoni d'ordine elettronici

Art. 10 - Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19

Art. 11 - Utilizzazione delle opere di terza parte. Continuando ad usare questo sito acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Art. 12 - Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13

cookies.

OK

Art. 13 - Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14 - Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33

Art. 15 - Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11

Art. 16 - Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38

Art. 17 - Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19

Art. 18 - Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 19 - Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5

Art. 20 - Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11

Art. 21 - Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali

Art. 22 - Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23 - Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29

Art. 24 - Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 25 - Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio. Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64

Art. 26 - Disposizioni in materia di segni distintivi della Regione. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6

Art. 27 - Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5

Art. 28 - Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36

Art. 29 - Disposizioni in materia di maggioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Art. 30 - Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11

Art. 31 - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

Art. 1

(Organizzazione dei servizi antincendi. Modificazioni alla legge regionale 10 novembre 2009, n. 37)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni per l'organizzazione dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste), è inserito il seguente:

"4bis. Gli incarichi di cui ai commi 1 e 2 sono conferiti con le modalità stabilite dalla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), per gli incarichi dirigenziali di pari livello."

2. All'articolo 42 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 2 è abrogata;

b) il comma 3 è abrogato.

3. All'articolo 43 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1 e 2, le parole: "concorso per titoli ed esami" sono sostituite dalle seguenti: "corso-concorso per titoli ed esami";

b) i commi 3 e 4 sono abrogati.

4. All'articolo 45 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "o servizio civile" sono sostituite dalle seguenti: ", servizio civile o servizio permanente";

b) l'alinnea del comma 2 è sostituito dal seguente: "Costituiscono titolo da valutare, anche ai fini del corso-concorso di cui all'articolo 43, secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione:";

c) dopo la lettera f) del comma 2, sono aggiunte le seguenti:

"fbis) l'aver frequentato corsi di aggiornamento professionale o corsi per l'acquisizione delle qualificazioni, risultanti da appositi brevetti o patenti attinenti l'attività di istituto, organizzati dalla Scuola regionale antincendi o dalle corrispondenti strutture del Corpo nazionale dei vigili del fuoco o dai corrispondenti Corpi o servizi delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome della durata minima di trentasei ore, cui sia seguita una valutazione positiva, mediante lo svolgimento di un esame finale;"

fter) il possesso di titoli di studio superiori rispetto a quelli necessari per la partecipazione al concorso o al corso-concorso.";

d) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2bis. Nelle procedure di reclutamento di cui all'articolo 43, non sono computati i titoli di cui al comma 2, lettere c), d) ed e)."

5. All'articolo 46 della l.r. 37/2009, sono apportate le seguenti modificazioni:

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

a) al comma 1, le parole: "43" sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

"2. L'assunzione a tempo indeterminato è subordinata al superamento dell'esame teorico-pratico di fine corso."

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. L'ammissione ai corsi è subordinata all'esito positivo degli accertamenti dell'idoneità psicofisica e del possesso dei requisiti attitudinali allo svolgimento delle mansioni previsti dall'articolo 31."

Art. 2

(Disposizioni in materia di personale regionale. Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22)

1. Il comma 2bis dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), è abrogato.

2. Al primo periodo del comma 2 dell'articolo 41 della l.r. 22/2010, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", mediante avviamento degli iscritti alle liste dei centri per l'impiego, procedure selettive riservate o procedure selettive con riserva di posti".

3. Il comma 3 dell'articolo 42 della l.r. 22/2010 è sostituito dal seguente:

"3. La costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, è inoltre consentita per la realizzazione di progetti in materia di politiche del lavoro e della formazione professionale, di servizi per l'impiego, di promozione dello sviluppo economico, di politiche sociali, di organizzazione di servizi alle imprese e di programmazione afferente alle politiche di coesione e di sviluppo rurale europee, statali e regionali; in tali casi, il personale è assunto mediante procedure selettive pubbliche e la durata massima del rapporto di lavoro, il cui finanziamento è a valere sugli stanziamenti previsti per i programmi cofinanziati dal fondo sociale europeo, dal fondo europeo di sviluppo regionale, dal fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e dal fondo per le aree sottoutilizzate e sugli stanziamenti per i progetti cofinanziati a valere sui fondi Unioncamere e del Ministero dello sviluppo economico destinati alle Camere di Commercio o con l'aumento del diritto annuale ai sensi dell'articolo 18, comma 10, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), è di tre anni."

4. Dopo il capo IIIbis del titolo IV della l.r. 22/2010, è inserito il seguente:

"CAPO IIIITER

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO AGILE

Art. 73septies (Finalità e oggetto)

1. Gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, promuovono le attività di lavoro agile e ne diffondono la conoscenza tra i loro dipendenti.

2. Con la promozione del lavoro agile gli enti di cui all'articolo 1, comma 1, perseguono l'obiettivo di incrementare la competitività e la produttività, agevolando la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.

Art. 73octies (Definizione)

1. Per lavoro agile si intende l'esecuzione della prestazione lavorativa da parte del dipendente senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa è eseguita sia all'interno dei locali dell'ente sia all'esterno senza postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, ~~derivanti dalla legge e dalle contrattazioni collettive~~ ~~derivanti dalla legge e dalle contrattazioni collettive~~ continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Art. 73novies
(Attuazione del lavoro agile)
Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

1. Il contratto individuale di lavoro determina le condizioni di svolgimento della prestazione lavorativa e il potere direttivo del datore di lavoro, disciplinando in particolare:

- a) gli obiettivi e la valutazione dei risultati;
- b) gli strumenti utilizzati dal lavoratore;
- c) i tempi di riposo del lavoratore;
- d) le eventuali misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

2. Il contratto può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, con facoltà di recesso, da parte del lavoratore o del datore di lavoro, in presenza di un giustificato motivo, con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

Art. 73decies

(Definizione del contingente di posti di lavoro agile)

1. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, ogni ente individua, nell'ambito della programmazione triennale del fabbisogno delle risorse umane, il numero massimo di progetti di lavoro agile attivabili.

Art. 73undecies

(Disciplina del lavoro agile)

1. Il contratto collettivo regionale di lavoro adegua la disciplina economica e normativa del rapporto di lavoro alle specifiche modalità di svolgimento del lavoro agile, garantendo al lavoratore un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'ente.

2. Il contratto collettivo regionale di lavoro e il contratto individuale di lavoro agile disciplinano l'esercizio del potere di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali dell'ente, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento).

3. Il lavoratore riceve adeguata formazione circa le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa all'esterno dei locali dell'ente, anche con riguardo alle disposizioni relative alla riservatezza dei dati e alla sicurezza sui luoghi di lavoro."

Art. 3

(Avvocatura regionale. Modificazioni alla legge regionale 15 marzo 2011, n. 6)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 15 marzo 2011, n. 6 (Istituzione dell'Avvocatura regionale), è sostituito dal seguente:

"1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 59 della legge 16 maggio 1978, n. 196 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Valle d'Aosta), è istituita l'Avvocatura regionale, in posizione di autonomia e alle dirette dipendenze del Presidente della Regione, alla quale compete in via generale la rappresentanza e la difesa in giudizio dell'Amministrazione regionale dinanzi alla magistratura ordinaria, amministrativa e contabile."

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 6/2011, le parole: "dal contratto collettivo regionale per l'area separata della dirigenza e tiene conto della rilevanza dell'attività professionale svolta" sono sostituite dalle seguenti: "in misura non superiore al trattamento economico complessivo determinato per gli incarichi dirigenziali di primo livello, tenuto conto della esiguità delle risorse umane disponibili, con il trattamento economico previsto per il personale in relazione alla rilevanza dell'attività professionale svolta".

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano a decorrere dalla prima ridefinizione, ai sensi dell'articolo 6 della l.r. 22/2010, dell'articolazione delle strutture organizzative regionali deliberata nella legislatura successiva a quella in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4

(Funzioni e servizi comunali gestiti in forma associata per il tramite del CELVA. Modificazione alla legge regionale

5 agosto 2014, n. 6)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), dopo le parole: "assistance en matière juridique et de sécurité sociale," sono inserite le seguenti: "notamment aux fins de l'aide à la négociation et aux relations avec les syndicats, relativement aux personnels de direction et aux personnels relevant des différentes catégories, et ce,".

Art. 5

(Attribuzione temporanea delle funzioni di direttore di Area VdA)

1. Nelle more della nomina del nuovo direttore dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA) di cui alla legge regionale 26 aprile 2007, n. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA)), mediante selezione, previo avviso pubblico, tra i soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all'articolo 3 della medesima legge, le funzioni di direttore sono attribuite, in aggiunta all'incarico dirigenziale in essere, al dirigente di primo livello dell'assessorato regionale competente in materia di agricoltura.

CAPO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE

Art. 6

(Disposizioni in materia di servizi camerali. Modificazioni all'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7)

1. La lettera j) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 20 maggio 2002, n. 7 (Riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta), è sostituita dalla seguente:

"j) svolge attività nell'ambito della risoluzione alternativa delle controversie; la Regione compartecipa agli oneri attraverso il finanziamento di cui all'articolo 12, comma 3;";

2. Il comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 7/2002 è sostituito dal seguente:

"4. La Chambre, per il raggiungimento dei propri scopi e in coerenza con i conseguenti indirizzi programmatici di attività, può con deliberazione del Consiglio di cui all'articolo 6:

a) istituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato, previa autorizzazione della Giunta regionale. Le aziende speciali della Chambre sono organismi strumentali dotati di soggettività tributaria, cui si applica la normativa statale vigente in materia di gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio. La Chambre può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali necessarie;

b) promuovere, realizzare e gestire strutture e infrastrutture di interesse per l'economia regionale, direttamente e mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 agosto 2016 n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), a società, anche mediante sottoscrizione di aumenti di capitale, previa autorizzazione della Giunta regionale.".

CAPO III

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE E DIFESA DEL SUOLO

Art. 7

(Disposizioni in materia urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta. Modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998, n. 11)

1. Il comma 6 dell'articolo 35 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), è abrogato.

2. All'articolo 38 della l.r. 11/1998, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 13 è sostituito dal seguente:

"13. Il Comune può autorizzare in aree o su edifici isolati, previa acquisizione di una relazione tecnica asseverata e verificata la conformità al PRG, la realizzazione di interventi edilizi, compresi i mutamenti di destinazione d'uso, relativi ad attività agro-silvo-pastorali o artigianali e alla pratica delle attività escursionistiche, altrimenti non consentiti ai sensi degli articoli 35, 36 e 37, a condizione che sia assicurata dal promotore dell'iniziativa la riduzione della vulnerabilità degli edifici stessi e del rischio dell'area attraverso la realizzazione degli interventi idonei."

b) dopo il comma 13, come sostituito dalla lettera a), è inserito il seguente:

"13bis. Il Comune può autorizzare, previa acquisizione di una relazione tecnica asseveratae anche in deroga a quanto previsto dal PRG in merito alle tipologie di intervento edilizio ammesse, gli interventi per la riparazione di edifici e infrastrutture esistenti danneggiati da dissesti idraulici, geologici o valanghivi, compresa, ove non sia possibile la loro delocalizzazione, la ricostruzione, nel limite massimo dei volumi preesistenti, delle parti danneggiate o dell'intero fabbricato, anche su sedime diverso se funzionale a garantire condizioni di minore vulnerabilità del fabbricato stesso."

3. Al comma 1 dell'articolo 90quater della l.r. 11/1998, dopo le parole: "nei casi di riutilizzo" sono inserite le seguenti: "o riqualificazione".

4. Dopo l'articolo 90sexies della l.r. 11/1998, è inserito il seguente:

"Art. 90septies
(Albergo diffuso)

1. La realizzazione di camere o unità abitative per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso, come definita ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della l.r. 33/1984, è consentita esclusivamente nei casi di riutilizzo o riqualificazione di strutture edilizie esistenti."

5. In conseguenza degli eventi alluvionali occorsi nel mese di agosto 2017 nel Comune di Ollomont e in deroga al termine previsto dall'articolo 15, comma 7, della l.r. 11/1998, il Comune di Ollomont adotta il testo preliminare della variante sostanziale al PRG entro un anno dalla ricezione dell'esito del procedimento di cui all'articolo 15, comma 4, della medesima l.r. 11/1998.

Art. 8

(1).

Art. 9

(Buoni d'ordine elettronici)

1. Fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici) al fine di garantire la semplificazione nell'affidamento dei micro acquisti relativi a servizi e forniture di importo annuo pari o inferiore a euro 1.000, è possibile procedere all'emissione di buoni d'ordine elettronici con i quali si assumono i relativi impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio. Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come utilizzare i

sookies
2. Il buono d'ordine elettronico deve riportare:

- a) l'oggetto dell'acquisizione;
- b) l'importo da pagare;
- c) il soggetto creditore;
- d) la scadenza dell'obbligazione;
- e) la specificazione del vincolo costituito sullo stanziamento di bilancio.

3. Il buono d'ordine elettronico, sostitutivo del provvedimento di cui all'articolo 32, comma 2, del d.lgs. 50/2016, emesso per il tramite di apposito applicativo informatico, è sottoscritto dal dirigente della struttura regionale competente ed è sottoposto al visto di regolarità contabile.

Art. 10

(Responsabile del procedimento in materia di contratti pubblici. Modificazione alla legge regionale 6 agosto 2007, n. 19)

1. Al comma 1bis dell'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In materia di contratti pubblici di appalto aventi ad oggetto l'acquisizione di servizi, forniture e opere, le funzioni di responsabile del procedimento possono essere affidate ai dipendenti appartenenti alle categorie D e C2, fermo restando il possesso, da parte degli stessi, dei requisiti previsti dalla normativa statale vigente per l'individuazione, nell'ambito dei predetti contratti, del responsabile unico del procedimento."

Art. 11

(Incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento di funzioni tecniche)

1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93, commi da 7bis a 7quies, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE). Con deliberazione della Giunta regionale sono, inoltre, disciplinati i criteri e le modalità di utilizzo e di ripartizione, in relazione alle funzioni tecniche svolte a far data dal 19 aprile 2016, del fondo di cui all'articolo 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016. ⁽²⁾

Art. 12

(Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 13)

1. Al comma 3 dell'articolo 3, al comma 5 dell'articolo 5 e al comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 29 marzo 2010, n. 13 (Disposizioni in materia di sbarramenti di ritenuta e relativi bacini di accumulo di competenza regionale. Abrogazione della legge regionale 17 giugno 1992, n. 24), le parole: "Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "struttura competente".

Art. 13

(Disposizioni in materia di commissioni locali valanghe. Modificazioni alle leggi regionali 4 agosto 2010, n. 29, e 5 agosto 2014, n. 6)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 4 agosto 2010, n. 29 (Disposizioni in materia di Commissioni locali valanghe), è inserito il seguente:

"2bis. A supporto del funzionamento delle CLV, il Consorzio degli enti locali della Valle d'Aosta (CELVA) ~~questo sito è la realizzazione di iniziative di interesse pubblico e di iniziative formative, anche attraverso il coinvolgimento di soggetti esperti in materia di neve e valanghe.~~

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

2. Al comma 3 dell'articolo 1 della l.r. 29/2010, le parole: "al comma 1, la Regione concede finanziamenti agli enti locali" sono sostituite dalle seguenti: "al presente articolo, la Regione concede finanziamenti agli enti locali e al CELVA".

3. Alla rubrica dell'articolo 7 della l.r. 29/2010, dopo le parole: "agli enti locali" sono aggiunte le seguenti: "e al CELVA".

4. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 4 della legge 5 agosto 2014, n. 6 (Nuova disciplina dell'esercizio associato di funzioni e servizi comunali e soppressione delle Comunità montane), è aggiunta la seguente:

"dbis) Recherches documentaires et formatives au profit des commissions locales des avalanches;"

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TURISMO

Art. 14

(Disposizioni in materia di aziende alberghiere. Modificazioni alla legge regionale 6 luglio 1984, n. 33)

1. All'articolo 2 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "In tali aziende, la gestione dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande e del centro benessere può essere esercitata da un soggetto diverso da quello che gestisce l'attività ricettiva alberghiera.";

b) dopo il comma 5, è inserito il seguente:

"5bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 73 e 74 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e dagli strumenti urbanistici comunali, l'utilizzo di unità abitative, nei limiti di cui all'articolo 5, comma 1, aventi destinazione d'uso ad abitazione temporanea ai sensi dell'articolo 73, comma 2, lettera dbis), della medesima legge, per l'esercizio dell'attività di albergo diffuso di cui al comma 5, può non comportare il mutamento della loro destinazione d'uso."

2. All'articolo 3bis della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

"2bis. Lo sportello unico competente per territorio comunica alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional, l'avvenuta presentazione della SCIA.";

c) dopo il comma 2bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2ter. La presentazione della SCIA autorizza ad effettuare, unitamente alla prestazione del servizio ricettivo alberghiero, la somministrazione di alimenti e bevande alle persone alloggiate, ai loro ospiti ed a coloro che sono ospitati nella struttura ricettiva in occasione di manifestazioni e convegni organizzati. La SCIA autorizza ad effettuare, altresì, la fornitura di giornali, riviste, cartoline e francobolli alle persone alloggiate, nonché ad installare, ad uso esclusivo di dette persone, attrezzature e strutture a carattere ricreativo, per le quali è fatta salva la vigente disciplina in materia di sicurezza e di igiene e sanità.";

d) il comma 3 è sostituito dal seguente:

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, accetti il nostro utilizzo di questa tecnologia.
"3. Ogni variazione relativa a stati, fatti, condizioni e titolarità indicati nella SCIA di cui al comma 1 o nel titolo abilitativo che ha consentito l'esercizio dell'attività alberghiera, ivi compresa la cessazione dell'attività, è comunicata, entro trenta giorni dalla data del suo verificarsi, allo sportello unico competente per territorio che provvede agli adempimenti di cui al comma 2bis e all'articolo 3ter.".

3. L'articolo 3ter della [l.r. 33/1984](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 3ter

(Adempimenti dello sportello unico)

1. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione della SCIA di cui all'articolo 3bis, comma 1, lo sportello unico competente per territorio verifica la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti provvedendo, se del caso, all'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 22, comma 2, della [l.r. 19/2007](#). Qualora gli esiti della verifica risultino negativi, con conseguente adozione del provvedimento di diniego alla prosecuzione dell'attività e di rimozione degli effetti della SCIA, ne è data comunicazione alla struttura regionale competente in materia di strutture ricettive e all'Office régional."

4. All'articolo 3quater della [l.r. 33/1984](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "del Comune" sono sostituite dalle seguenti: "dello sportello unico";

b) al comma 2, le parole: "il Comune", ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: "lo sportello unico";

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2bis. Fatte salve le disposizioni del r.d. 773/1931, il gestore dell'azienda alberghiera che intenda sospendere l'attività, per un periodo di tempo non inferiore a trenta giorni e non superiore a dodici mesi, è tenuto a darne comunicazione allo sportello unico competente per territorio. Qualora il periodo di sospensione dell'attività si protragga per un periodo superiore a dodici mesi, lo sportello unico competente per territorio dispone la cessazione dell'attività medesima."

5. Dopo l'articolo 4 della [l.r. 33/1984](#), è inserito il seguente:

"Art. 4bis

(Definizioni e tipologie di camere)

1. Negli alberghi e negli alberghi diffusi, si intende per:

a) appartamento, l'unità composta da due camere comunicanti, entrambe destinate al pernottamento, dotata di almeno un bagno privato in comune;

b) junior suite, la camera con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità, con bagno privato, composta da un unico locale all'interno del quale una parte è allestita a soggiorno;

c) suite, l'unità composta da almeno tre vani: una camera, un soggiorno e un bagno privato, con caratteristiche di arredo, corredo e finiture di elevata qualità.

2. Le tipologie junior suite e suite di cui al comma 1 possono avere una dotazione massima di quattro posti letto."

6. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della [l.r. 33/1984](#), le parole: "al 15 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "al 30 per cento".

7. All'articolo 6 della [l.r. 33/1984](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Nelle aziende alberghiere di cui all'articolo 2 le camere destinate agli ospiti devono avere una superficie minima, al netto di ogni altro ambiente accessorio, di mq 8 per le camere ad un letto, di mq 14 per le camere a due letti e una superficie ulteriormente aumentata di mq 6 per ogni letto in più. La frazione di superficie superiore a mq 0,50 è arrotondata all'unità superiore. Nelle zone territoriali di tipo A dei PRG, le camere a due letti possono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 12.";

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

consenti il loro utilizzo. [Clicca qui](#) per saperne di più. [Clicca qui](#) per disattivare i cookies.

Consultare la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

"1bis. Nella junior suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera b), la superficie minima di cui al comma 1, escluso il bagno privato, deve essere maggiorata del 30 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 40 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.";

c) dopo il comma 1bis, come introdotto dalla lettera b), è inserito il seguente:

"1ter. Nella suite, come definita dall'articolo 4bis, comma 1, lettera c), la superficie minima dell'unità, escluso il bagno privato, deve essere pari alla superficie di cui al comma 1 maggiorata del 65 per cento per le aziende alberghiere classificate fino a 3 stelle superior e del 100 per cento per quelle classificate almeno a 4 stelle.";

d) al comma 2, le parole: "dal comma precedente" sono sostituite dalle seguenti: "dai commi 1, 1bis e 1ter";

e) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un monolocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento, possono essere autorizzati al massimo due posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 17,50, tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto.";

f) il comma 6 è sostituito dal seguente:

"6. Nelle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa.".

8. All'articolo 7 della [l.r. 33/1984](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Gli alberghi e le residenze turistico-alberghiere possono svolgere la propria attività, oltreché nella sede principale, o casa madre, ove sono, di regola, ubicati i servizi di ricevimento e portineria e gli altri servizi generali di cui si avvalgano gli ospiti, anche in dipendenze.";

b) al comma 3, le parole: "a non più di 50 metri di distanza" sono sostituite dalle seguenti: "a non più di 100 metri di distanza, percorribili a piedi".

9. All'articolo 7bis della [l.r. 33/1984](#), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'alinnea del comma 1 è sostituito dal seguente: "La proprietà delle sole unità abitative facenti parte di villaggi albergo e di residenze turistico-alberghiere o di dipendenze di alberghi, villaggi albergo e residenze turistico-alberghiere, fatta salva la destinazione turistico-ricettiva dell'intera struttura per l'intero anno, è frazionabile nel rispetto delle seguenti concorrenti condizioni:";

b) la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

"b) fatto salvo quanto previsto all'articolo 2, comma 2, ultimo periodo, la gestione della struttura deve essere affidata ad un unico soggetto che la effettua in modo unitario;"

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Fatte salve le sanzioni amministrative di cui all'articolo 12, la violazione di una delle disposizioni di cui al comma 1 e degli obblighi convenzionalmente assunti comporta, in capo ai proprietari e al soggetto gestore solidalmente tra loro, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da euro 25.000 a euro 250.000 per ogni unità abitativa. Nei casi di reiterazione delle predette violazioni è limitabile a quest'importo.".

10. Al comma 5 dell'articolo 8 della [l.r. 33/1984](#), le parole: "il Comune" sono sostituite dalle seguenti: "lo sportello unico competente per territorio".

11. Al comma 9 dell'articolo 9 della l.r. 33/1984, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "e agli sportelli unici".

12. Dopo l'articolo 9 della l.r. 33/1984, è inserito il seguente:

"Art. 9bis
(Denunce obbligatorie)

1. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del r.d. 773/1931, il gestore dell'attività ricettiva alberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional."

13. All'articolo 12 della l.r. 33/1984, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "al Comune" sono sostituite dalle seguenti: "allo sportello unico";

b) al comma 7, dopo le parole: "ai commi 3, 4 e 5" sono inserite le seguenti: "e all'articolo 7bis, comma 2".

14. Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 5 e 6, della l.r. 33/1984, come sostituite dal comma 7, lettere e) e f), non si applicano alle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati. La disposizione di cui all'articolo 6, comma 5, della l.r. 33/1984, come sostituita dal comma 7, lettera e), non si applica, inoltre, alle unità abitative delle residenze turistico-alberghiere esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge a cui sia già stato autorizzato un solo posto letto.

Art. 15

(Disposizioni in materia di strutture ricettive extralberghiere. Modificazioni alla legge regionale 29 maggio 1996, n. 11)

1. All'articolo 2 della legge regionale 29 maggio 1996, n. 11 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Sono case per ferie le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno, anche in forma autogestita, di persone o gruppi, gestite in via diretta o indiretta al di fuori di normali canali commerciali, da enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, per il solo soggiorno dei propri dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari.";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Nelle case per ferie possono, inoltre, essere ospitati dipendenti, associati, assistiti o soci e loro familiari, di altri enti, associazioni, imprese o altre organizzazioni, pubblici e privati, con i quali sia stipulata apposita convenzione."

2. La lettera e) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

"e) le categorie di soggetti che possono essere ospitate nella struttura."

3. Alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 11/1996, le parole: "con sommaria attrezzatura per cucina ad uso autonomo" sono soppresse.

4. Al comma 3 dell'articolo 14 della l.r. 11/1996, le parole: ", avvalendosi della normale organizzazione familiare," sono soppresse.

5. Il comma 2ter dell'articolo 16bis della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito,

2ter. La somministrazione di alimenti e bevande che richiedano manipolazione rientra nell'ambito di

applicazioni del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004,

sull'igiene dei prodotti alimentari, e può essere effettuata a condizione che:

a) sia rispettata l'apposita disciplina prevista dal regolamento regionale approvato ai sensi dell'articolo 20, comma 5, della legge regionale 3 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina delle attività di somministrazione di alimenti e bevande. Abrogazione della legge regionale 10 luglio 1996, n. 13);

b) il soggetto gestore del bed & breakfast - chambre et petit déjeuner sia in possesso, alla data di presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) di cui all'articolo 16quater, di uno dei requisiti professionali di cui all'articolo 71, comma 6, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno). In mancanza di detto requisito professionale, il soggetto gestore deve frequentare, con esito positivo, il corso professionale di cui all'articolo 6, comma 4, della l.r. 1/2006, limitatamente alle materie inerenti all'igiene nella manipolazione degli alimenti."

6. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 17 della l.r. 11/1996 è sostituita dalla seguente:

"d) ricevimento, recapito e assistenza degli ospiti da esercitare in un locale, eventualmente destinato anche ad altri usi, situato nello stesso territorio comunale in cui sono ubicate le unità abitative;"

7. All'articolo 18 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Fatto salvo quanto disposto dai commi 2bis e 2ter, limitatamente al computo dei posti letto, le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti previsti dai regolamenti igienico-edilizi in materia di civile abitazione.";

b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le unità abitative che ricadono nelle zone territoriali di tipo A dei PRG devono disporre di una superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, di mq 11,50 per le camere a due letti.";

c) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera b), è inserito il seguente:

"2bis. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un monocale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e a pernottamento sono autorizzati due posti letto. Possono essere autorizzati al massimo tre posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 24 e quattro posti letto qualora la superficie minima, al netto di ogni vano accessorio, sia pari ad almeno mq 32. Non possono in alcun caso essere autorizzati più di quattro posti letto:"

d) dopo il comma 2bis, come introdotto dalla lettera c), è inserito il seguente:

"2ter. Limitatamente al computo dei posti letto, nelle unità abitative composte da un locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno e da una o più camere per il pernottamento, nel locale adibito a cucina-pranzo-soggiorno possono essere autorizzati al massimo ulteriori quattro posti letto nella misura di uno ogni 6 mq cui deve essere aggiunta una superficie pari a 2 mq per ogni posto letto dell'intera unità abitativa."

8. Il comma 3 dell'articolo 23 della l.r. 11/1996 è sostituito dal seguente:

"3. Fatti salvi l'obbligo di denunciare all'autorità di pubblica sicurezza le generalità di ciascun ospite e il loro arrivo e presenza e ogni altro adempimento prescritto dall'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il gestore dell'attività ricettiva extralberghiera è tenuto a comunicare, entro il giorno 10 di ogni mese, gli arrivi e le presenze del mese precedente, per scopi statistici, all'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo di cui alla legge regionale 26 maggio 2009, n. 9 (Nuove disposizioni in materia di organizzazione dei servizi di informazione, accoglienza ed assistenza turistica ed istituzione dell'Office régional du tourisme - Ufficio regionale del turismo), di seguito denominato Office régional."

9. Al comma 1 dell'articolo 25bis della l.r. 11/1996, le parole: "le Aziende di promozione turistica" sono sostituite dalle seguenti: "gli enti locali, l'Office régional".

10. Al comma 2 dell'articolo 26 della l.r. 11/1996, le parole: "dei istituzioni sportive e beni culturali" sono sostituite dalle seguenti: "competente in materia di turismo".

11. Al comma 1 dell'articolo 27 della l.r. 11/1996, le parole: "la pubblica sicurezza in materia di registrazione e notifica delle persone alloggiate, la rilevazione statistica, l'iscrizione alla sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, prevista dall'art. 5 della l. 217/1983," sono soppresse.

12. All'articolo 28 della l.r. 11/1996, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6, è inserito il seguente:

"6bis. Il gestore della casa per ferie o dell'ostello per la gioventù che fornisce alloggio ad ospiti diversi da quelli previsti rispettivamente dagli articoli 2, commi 1 e 2, e 5, comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 600 a euro 6.000";

b) dopo il comma 6bis, come introdotto dalla lettera a), è inserito il seguente:

"6ter. Il gestore di bed & breakfast - chambre et petit déjeuner che somministri alimenti e bevande che richiedano manipolazione, in violazione di quanto previsto dall'articolo 16bis, comma 2ter, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma di denaro da euro 2.000 a euro 6.000.".

13. Le disposizioni di cui all'articolo 18, commi 2bis e 2ter, della l.r. 11/1996, come introdotte dal comma 7, lettere c) e d), non si applicano alle case e appartamenti per vacanze esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge qualora la relativa applicazione comporti una riduzione dei posti letto già autorizzati.

14. La lettera e) del comma 2 degli articoli 10, 16 e 19 della l.r. 11/1996 è abrogata.

Art. 16

(Interventi regionali a favore del settore termale. Modificazioni alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 38)

1. All'articolo 6 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 38 (Interventi regionali a favore del settore termale), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la parola: "tre" è sostituita dalla seguente: "quattro";

b) al comma 4, le parole: "di preammortamento previsto" sono sostituite dalle seguenti: "di cui".

Art. 17

(Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali. Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 2001, n. 19)

1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 (Interventi regionali a sostegno delle attività turistico-ricettive e commerciali), è inserita la seguente:

"bbis) i proprietari di edifici o porzioni di edifici già esistenti che intendano modificarne la destinazione ad albergo diffuso;".

2. Il comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"4. Sono, in ogni caso, escluse dalla concessione delle agevolazioni le iniziative relative alle strutture a carattere di multiproprietà o alle strutture oggetto di frazionamento della proprietà ai sensi dell'articolo 7bis della legge regionale 6 luglio 1984, n. 33 (Disciplina della classificazione delle aziende alberghiere).".

3. Il comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 19/2001 è sostituito dal seguente:

"1. Il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 50.000 e quello massimo, nel corso di un triennio, per la stessa struttura, è di euro 10 milioni. Qualora le iniziative di cui all'articolo 4, comma 1, siano finalizzate alla realizzazione di un'azienda alberghiera nella forma di albergo diffuso, il limite minimo di spesa ammissibile per poter accedere ai mutui a tasso agevolato è di euro 20.000; in tal caso, il mutuo è concesso a condizione che gli edifici o le porzioni di edifici siano destinati all'attività alberghiera per un periodo di tempo almeno pari alla durata dei vincoli di cui all'articolo 23, comma 2.".

4. All'articolo 9 della l.r. 19/2001 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "lettere a), b) e c)," sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), b), c) e d),";

b) al numero 1) della lettera b) del comma 2, le parole: "lettere a) e c);" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c) e d);";

c) al numero 2) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: "o di somministrazione di alimenti e bevande" sono inserite le seguenti: "o nel settore dei servizi";

d) al numero 2bis) della lettera b) del comma 2, dopo le parole: "o di somministrazione di alimenti e bevande" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "o nel settore dei servizi".

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della l.r. 19/2001, le parole: "di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c)," sono sostituite dalle seguenti: "di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), e), f) e g),".

6. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 19/2001, le parole: "euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 25.000".

7. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 19/2001, le parole: "9, commi 2, lettere c) ed e), e 5, lettera a);" sono sostituite dalle seguenti: "9, comma 2, lettere c) ed e);".

Art. 18

(Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto. Modificazioni alla legge regionale 24 giugno 2002, n. 8)

1. L'ultimo periodo del comma 5 dell'articolo 2 della legge regionale 24 giugno 2002, n. 8 (Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e norme in materia di turismo itinerante. Abrogazione della legge regionale 22 luglio 1980, n. 34), è soppresso.

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della l.r. 8/2002, è sostituito dal seguente:

"1. Fatta eccezione per le case mobili di cui all'articolo 4, comma 2bis, all'interno dei complessi ricettivi all'aperto possono sostare i soli mezzi autonomi di pernottamento idonei alla circolazione secondo le disposizioni vigenti in materia. I mezzi che non rispondono alle caratteristiche prescritte devono essere rimossi, a cura e spese del proprietario del mezzo, entro quindici giorni dalla data di accertamento della violazione.".

CAPO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SANITA' E POLITICHE SOCIALI

Art. 19

(Organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale. Modificazioni alla legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5)

1. All'articolo 2 della legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 (Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella regione), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, le parole: "per il triennio di riferimento" sono sostituite dalle seguenti: "per il periodo di riferimento";

b) il comma 3bis è abrogato;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Il piano socio-sanitario regionale ha durata almeno triennale, con possibilità di aggiornamento annuale, ed è approvato dal Consiglio regionale, con propria deliberazione, su proposta della Giunta regionale e previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.".

2. Al comma 2 dell'articolo 7 della l.r. 5/2000, le parole: "ed il conseguente bilancio preventivo annuale" sono sostituite dalle seguenti: "e il conseguente bilancio preventivo annuale".

3. Al comma 2 dell'articolo 10 della l.r. 9/2000, le parole: "sentita la commissione consiliare competente" sono sostituite dalle seguenti: "previa illustrazione alla commissione consiliare competente".

4. L'articolo 32 della [l.r. 5/2000](#) è sostituito dal seguente:

"Art. 32

(Dipartimento di prevenzione)

1. Il dipartimento di prevenzione attua gli interventi di prevenzione collettiva e di sanità pubblica ed è organizzato secondo le modalità e l'articolazione stabilite dal presente articolo e dall'articolo 7quater del d.lgs. 502/1992.
 2. Il dipartimento di prevenzione promuove le azioni volte ad individuare e a contrastare i fattori di rischio che possono nuocere alla salute della popolazione, perseguendo strategie di promozione della salute, di prevenzione degli stati morbosi, di miglioramento della qualità della vita, di tutela della sicurezza alimentare, del benessere e della sanità animale, anche mediante iniziative coordinate con l'area ospedaliera, territoriale-distrettuale e con i servizi competenti in materia ambientale.
 3. Il dipartimento di prevenzione opera secondo principi di integrazione, di complementarietà e di interdisciplinarietà attraverso processi per obiettivi, per lo svolgimento delle attività correlate ai livelli essenziali di assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro di cui alla normativa statale vigente e, in particolare, delle seguenti:
 - a) sorveglianza epidemiologica, finalizzata alla quantificazione del carico delle malattie infettive, al riconoscimento delle determinanti e dei rischi e alla valutazione dell'impatto degli interventi di prevenzione;
 - b) profilassi delle malattie infettive e parassitarie, anche al fine di limitare l'insorgenza e la diffusione di patologie a carattere endemico ed epidemico;
 - c) tutela della collettività dai rischi sanitari degli ambienti di vita, anche con riferimento agli effetti sanitari degli inquinamenti ambientali;
 - d) tutela della collettività e dei singoli dai rischi infortunistici e sanitari connessi agli ambienti di lavoro;
 - e) vigilanza igienico-sanitaria delle scuole e degli ambienti culturali e ricreativi e di quelli destinati all'ospitalità;
 - f) vigilanza sulle professioni e sulle arti sanitarie;
 - g) sanità pubblica veterinaria;
 - h) sicurezza alimentare;
 - i) sorveglianza e prevenzione nutrizionale;
 - j) tutela della salute nelle attività sportive;
 - k) tutela igienico-sanitaria degli stabilimenti termali;
 - l) medicina legale e necroscopia;
 - m) attività di prevenzione rivolte alla persona, quali vaccinazioni e programmi di diagnosi precoce.
 4. Oltre a quanto previsto dal comma 3, il dipartimento di prevenzione svolge funzioni di controllo dell'appropriatezza delle procedure clinico-assistenziali effettuate dai servizi sanitari, a tutela degli utenti e del corretto utilizzo delle risorse del servizio sanitario regionale.
 5. Il direttore del dipartimento di prevenzione è nominato dal direttore generale tra i direttori di struttura complessa del dipartimento, con almeno cinque anni di anzianità di funzione, sentito il comitato di dipartimento di cui al comma 6.
 6. Il direttore del dipartimento di prevenzione è coadiuvato da un comitato di dipartimento, la cui composizione e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con provvedimento del direttore generale. Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito e le cui modalità di funzionamento sono stabilite con provvedimento del direttore generale. acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
- Costituito il comitato di dipartimento di prevenzione è programmata e concordata con il direttore dell'area territoriale-distrettuale e con i direttori di distretto.

assegnate, sui seguenti atti:

- a) bilancio preventivo economico annuale;
- b) bilancio di esercizio;
- c) atto aziendale;
- d) piano attuativo locale.

2. Il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio sono adottati dall'azienda USL, rispettivamente, entro il 15 novembre dell'anno precedente ed entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

3. Gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi dall'azienda USL alla struttura regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali entro dieci giorni dalla data di adozione. Entro i successivi quarantacinque giorni, la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli atti. Tale ultimo termine può essere sospeso, per una sola volta, per la richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, che l'azienda USL deve fornire entro venti giorni dalla data di ricevimento della richiesta da parte della struttura regionale competente.

4. L'esecutività degli atti di cui al comma 1 è subordinata all'esito positivo del controllo da parte della Giunta regionale."

8bis. Per l'anno 2018, il termine per l'adozione del bilancio preventivo economico annuale dell'Azienda USL è stabilito al 31 maggio 2018 ⁽³⁾.

9. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) il titolo II della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia);
- b) l'articolo 46 della l.r. 5/2000;
- c) i commi 6 e 7 dell'articolo 10 della legge regionale 4 settembre 2001, n. 18 (Approvazione del piano socio-sanitario regionale per il triennio 2002/2004);
- d) l'articolo 43 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005);
- e) i commi 6 e 7 dell'articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 2005, n. 1 (Disposizioni per la manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni e abrogazioni di leggi e disposizioni regionali);
- f) i capi II, V e VII della legge regionale 7 dicembre 2009, n. 46 (Nuova disciplina dell'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL). Abrogazione della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19).

Art. 20

(Disposizioni in materia di servizi per la prima infanzia. Modificazioni alla legge regionale 19 maggio 2006, n. 11)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 2006, n. 11 (Disciplina del sistema regionale dei servizi socio-educativi per la prima infanzia. Abrogazione delle leggi regionali 15 dicembre 1984, n. 77, e 27 gennaio 1999, n. 4), è sostituito dal seguente:

"2. Fanno parte del sistema dei servizi per la prima infanzia:

- a) ~~questi servizi~~ **Questi servizi** integrativi per la prima infanzia, così articolati:
 - a) i nidi aziendali e interaziendali;
 - b) i nidi aziendali o interaziendali;
- acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.
 Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i
 cookies.

- 1) gli spazi gioco;
- 2) i centri per bambini e famiglie;
- 3) i servizi educativi in contesto domiciliare;
- 4) altri servizi."

2. All'articolo 2 della L.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) alla rubrica, le parole: "e dei Comuni" sono sostituite dalle seguenti: "e delle Unités des Communes valdôtaines";
- b) al comma 1, le parole: "attraverso le Comunità montane, ad eccezione del Comune di Aosta" sono soppresse;
- c) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole: "il piano di azione annuale" sono inserite le seguenti: "o pluriennale".

3. All'articolo 4 della L.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nidi d'infanzia";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il nido d'infanzia è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che si caratterizza per la continuità della frequenza.";

- c) al comma 2, le parole: "dell'asilo nido" sono sostituite dalle seguenti: "del nido d'infanzia".

4. All'articolo 5 della L.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Spazi gioco";
- b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Lo spazio gioco è un servizio rivolto ai bambini in età compresa tra i sei mesi e i tre anni che offre la possibilità della frequenza diversificata nell'arco dell'intero orario giornaliero di apertura della struttura, anche attraverso l'utilizzo di appositi spazi situati all'interno dei nidi d'infanzia.";

- c) al comma 2, le parole: "della garderie d'enfance" sono sostituite dalle seguenti: "dello spazio gioco".

5. All'articolo 6 della L.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nidi aziendali o interaziendali";
- b) ai commi 1 e 2, le parole: "L'asilo nido aziendale" sono sostituite dalle seguenti: "Il nido aziendale o interaziendale".

6. All'articolo 11 della L.r. 11/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Servizi educativi in contesto domiciliare";
- b) al comma 1, le parole: "Il servizio di tata familiare," sono sostituite dalle seguenti: "Il servizio educativo in contesto domiciliare, di seguito denominato tata familiare,";
- c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. La professione di tata familiare può essere esercitata individualmente o in forma associata, anche mediante la costituzione di società o la partecipazione ad associazioni. L'attività di tata familiare è, tuttavia, sempre esercitata dai soggetti iscritti nel registro regionale. Concludendo un contratto di servizio, il soggetto può essere avvalso di questa tecnologia.

Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies:
a) presso il domicilio della tata ovvero presso altra unità immobiliare di civile abitazione nella disponibilità della tata stessa, della società o dell'associazione cui la tata appartiene;

b) presso il domicilio delle famiglie che usufruiscono del servizio.".

Art. 21

(Altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali. Modificazioni di leggi regionali)

1. Il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 21 dicembre 1990, n. 80 (Interventi finanziari per opere pubbliche destinate all'assistenza delle persone anziane, inabili e handicappate), è sostituito dal seguente:

"2. L'intervento della Regione si attua mediante la concessione di contributi in conto capitale agli enti locali per l'acquisto e la fornitura di arredi e attrezzature, la progettazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione, l'ampliamento e la costruzione di stabili, compresa l'acquisizione di aree, destinati all'assistenza delle persone di cui al comma 1, nonché per la sostituzione di parti essenziali di impianti e di attrezzature.".

2. Il comma 1bis dell'articolo 1 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 59 (Acquisto dall'Ordine Mauriziano di Torino dell'immobile sede del presidio ospedaliero regionale, in Comune di Aosta), è sostituito dal seguente:

"1bis. All'affidamento della gestione della farmacia di cui al comma 1 provvede la struttura regionale competente in materia di patrimonio, nel rispetto della normativa statale vigente.".

3. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni in materia di prevenzione, contrasto e trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico. Modificazioni alla legge regionale 29 marzo 2010, n. 11 (Politiche e iniziative regionali per la promozione della legalità e della sicurezza)), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", attraverso l'erogazione di contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ammissibile, in deroga a quanto previsto dal medesimo articolo 3, comma 2, della l.r. 11/2010".

Art. 22

(Proroga dell'efficacia di graduatorie di procedure selettive pubbliche dell'Azienda USL. Modificazioni alla legge regionale 2 agosto 2016, n. 16)

1. L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge. ⁽⁴⁾

2. Ai commi 4 e 6 dell'articolo 4 della legge regionale 2 agosto 2016, n. 16 (Disposizioni collegate alla legge regionale di variazione del bilancio di previsione per il triennio 2016/2018), le parole: "30 aprile 2018" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

CAPO VI

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AGRICOLTURA

Art. 23

(Disposizioni in materia di agriturismo. Modificazioni alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29)

1. Al numero 1) della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 4 dicembre 2006, n. 29 (Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "anche associate a cooperative agricole di trasformazione e vendita di prodotti," sono inserite le seguenti: "o da aziende che producono vivande o bevande con materie prime regionali";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "percentuale generale", è inserita la seguente: "l'acqua e".
 acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

2. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:
 Consultare la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies

a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con i limiti di cui alla lettera d)";

b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) ventiquattro posti letto, per la locazione di camere con prestazione del servizio di prima colazione, mezza pensione o pensione completa, con possibilità di svolgere congiuntamente l'attività di ristorazione mediante somministrazione di pasti e merende nel limite di trenta coperti giornalieri, compresi quelli degli ospiti delle camere;"

c) alla lettera c), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", con la possibilità di svolgere, congiuntamente alla predetta attività, anche l'attività di ristorazione, con i limiti di cui alla lettera d)".

3. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 29/2006, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Tale richiesta deve essere presentata entro cinque anni dall'iscrizione nell'elenco; decorso inutilmente tale termine, l'iscrizione si intende cancellata."

4. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 29/2006, le parole: "con provvedimento del dirigente della struttura competente" sono sostituite dalle seguenti: "dal dirigente della struttura competente."

5. All'articolo 11 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo le parole: "per un periodo", è aggiunta la seguente: "consecutivo";

b) dopo il comma 2, come modificato dalla lettera a), è aggiunto il seguente:

"2bis. In caso di chiusura temporanea dell'attività, i vincoli di cui all'articolo 19 sono prorogati per egual periodo."

6. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera g), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nella linea di monticazione di cui l'alpeggio fa parte".

b) alla lettera h), le parole: "15 settembre" sono sostituite dalle seguenti: "31 ottobre".

c) dopo la lettera i), è aggiunta la seguente:

"ibis) garantire un uso della struttura agrituristica pari ad almeno 400 passaggi nel caso di apertura annuale e 200 passaggi nel caso di apertura stagionale."

7. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 16 della l.r. 29/2006, le parole: "lettere d) ed e)" sono sostituite dalle seguenti: "lettera d)".

8. All'articolo 17 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di durata quindicennale" sono sostituite dalle seguenti: "di durata ventennale";

b) dopo il comma 1bis è aggiunto il seguente:

"1ter. Il tasso di interesse relativo ai mutui di cui al comma 1 è fisso per tutta la durata dei medesimi ed è pari al tasso stabilito con deliberazione della Giunta regionale."

9. Al comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 29/2006, le parole: "con deliberazione della Giunta regionale" sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del dirigente della struttura competente".

10. All'articolo 20 della l.r. 29/2006, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera d) del comma 1, è aggiunta la seguente:

"dbis) non avvii l'attività agrituristica entro tre anni dal saldo delle agevolazioni.";

Questo sito è sostituito dalle seguenti terze parti. Continuando ad usare questo sito,

acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

3. La revoca è disposta con provvedimento del dirigente della struttura competente e comporta l'obbligo di restituire, entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, il capitale residuo, maggiorato di una penale pari, al massimo, al 10 per cento del medesimo importo. La determinazione di tale percentuale è effettuata, con cookies

riferimento alle singole tipologie di violazione, con deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto della durata, della gravità e dell'entità della violazione.".

11. L'articolo 22 della l.r. 29/2006 è sostituito dal seguente:

"Art. 22
(Divieto di cumulo)

1. Le agevolazioni di cui al presente capo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.

2. Decorsi i termini di cui all'articolo 19, comma 1, i fabbricati agrituristici possono essere oggetto di nuova agevolazione esclusivamente per la loro riqualificazione e ammodernamento.".

12. Al comma 3bis dell'articolo 30 della l.r. 29/2006, dopo le parole, "Alla terza violazione accertata definitivamente", sono inserite le seguenti: ", nell'arco di cinque anni consecutivi,".

13. Le disposizioni di cui al comma 8, lettera a), si applicano ai mutui concessi ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della l.r. 29/2006 successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 24

(Disposizioni in materia di agricoltura e di sviluppo rurale. Modificazioni alla legge regionale 3 agosto 2016, n. 17)

1. L'alinnea del comma 7 dell'articolo 5 della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 (Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), è sostituito dal seguente: "Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 3, lettere a), c), per quelli collegati alle predette lettere a) e c) ai sensi della lettera d) del medesimo comma 3, e j):".

2. Il comma 6 dell'articolo 6 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"6. Oltre alle PMI, possono beneficiare degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato e di contratti di leasing a canone agevolato, per i costi di cui al comma 2, lettera a), per quelli collegati alla predetta lettera a) ai sensi della lettera c) del medesimo comma 2, ed e), i proprietari di immobili destinati ad attività agricola, ancorché non titolari o conduttori di azienda agricola.".

3. All'alinnea del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 17/2016, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi comprese le relative manutenzioni straordinarie".

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 17/2016, dopo le parole: "e di manutenzione" è inserita la seguente: "ordinaria".

5. Il comma 5 dell'articolo 20 della l.r. 17/2016 è sostituito dal seguente:

"5. Nel caso di domande presentate a bando, il dirigente della struttura competente, all'esito delle risultanze dell'istruttoria condotta ai sensi del comma 1 e dell'eventuale accoglimento di osservazioni o di richieste di rimodulazione delle iniziative formulate dai soggetti richiedenti l'aiuto, approva, con proprio provvedimento, la graduatoria definitiva, con attribuzione dei relativi punteggi, nella quale sono incluse le iniziative ammissibili ad agevolazione in relazione alle risorse finanziarie disponibili.".

CAPO VII

ALTRE DISPOSIZIONI. MODIFICAZIONI DI LEGGI REGIONALI

Art. 25

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, *(Disposizioni in materia di tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio: Modificazione alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64)* accetti l'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies. La lettera b) del comma 4 dell'articolo 39 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria), è sostituita dalla seguente:

"b) la caccia è esercitata esclusivamente all'estero;".

Art. 26

(Disposizioni in materia di segni distintivi della Regione. Modificazione alla legge regionale 16 marzo 2006, n. 6)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 16 marzo 2006, n. 6 (Disposizioni per la valorizzazione dell'autonomia e disciplina dei segni distintivi della Regione. Abrogazione della legge regionale 20 aprile 1958, n. 2), dopo le parole: "décernée à des citoyens nés ou résidant" sono aggiunte le seguenti: "ou ayant résidé pendant au moins dix ans".

Art. 27

(Disposizioni in materia di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. Modificazione alla legge regionale 13 marzo 2008, n. 5)

1. Dopo la parte V della legge regionale 13 marzo 2008, n. 5 (Disciplina delle cave, delle miniere e delle acque minerali naturali, di sorgente e termali), è inserita la seguente:

"PARTE VBIS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASPORTAZIONE DI MATERIALI LITOIDI DAGLI ALVEI

Art. 61bis

(Procedimento per l'asportazione di materiali litoidi dagli alvei)

1. All'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei si applica la presente legge, in armonia con quanto previsto dall'articolo 53 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali), fatta eccezione per gli interventi necessari a tutelare l'incolumità pubblica e a garantire la sicurezza di beni e persone, nonché per gli interventi di costruzione di nuove opere di difesa idraulica, di manutenzione di quelle esistenti o di sistemazione idraulica, realizzati dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico.

2. Le aree oggetto di interventi di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei non sono inserite nel PRAE.

3. L'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è consentita, previa presentazione di apposita domanda da parte dell'interessato, esclusivamente nelle tratte d'alveo indicate nel programma degli interventi di sistemazione idraulica predisposto dalla struttura regionale competente in materia di demanio idrico. Tale attività deve, inoltre, essere finalizzata al ripristino delle sezioni di deflusso, al mantenimento della funzionalità delle opere di presa o al ripristino dei volumi originari dei bacini di accumulo posti a servizio di derivazioni.

4. La struttura competente:

- a) verifica la completezza e la regolarità della documentazione allegata alla domanda;
- b) effettua i sopralluoghi necessari;
- c) acquisisce le determinazioni della conferenza di servizi di cui all'articolo 62;
- d) provvede in merito alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa.

5. L'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è rilasciata con provvedimento del dirigente della struttura competente e contiene:

- a) le prescrizioni e le indicazioni relative alle modalità di svolgimento dell'attività;
- b) le prescrizioni e le indicazioni da adottare per la salvaguardia della situazione geologica, idrogeologica e ambientale;
- c) le prescrizioni e le indicazioni relative all'attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consente di visualizzare le informazioni relative alle attività finalizzate al ripristino dei luoghi e all'eventuale recupero ambientale dell'area estrattiva.

6. Il provvedimento di cui al comma 5 è comunicato, entro quindici giorni dall'adozione, al richiedente ed è pubblicato all'albo pretorio on-line del Comune o dei Comuni interessati per quindici giorni consecutivi.

7. L'efficacia dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei è subordinata alla prestazione, da parte del richiedente, di idonea garanzia bancaria o assicurativa volta a tutelare il recupero ambientale delle aree interessate dall'attività di coltivazione di cava o di asportazione di materiali litoidi dagli alvei. La garanzia deve essere costituita entro la data di inizio dei lavori e comunque non oltre centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento di autorizzazione che ne determina anche l'ammontare e la durata.

8. Il titolare dell'autorizzazione di cui al presente articolo è soggetto al pagamento del contributo di cui all'articolo 13.

9. Chiunque compia atto di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei in assenza di autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 1. Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 75, comma 3."

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale approva, con propria deliberazione, i criteri e le modalità di presentazione delle domande, nonché le norme tecniche e amministrative per il rilascio dell'autorizzazione all'attività di asportazione dei materiali litoidi dagli alvei di cui all'articolo 61bis della l.r. 5/2008, come introdotto dal comma 1, comprese le modalità di presentazione e le modalità di calcolo delle garanzie finanziarie ivi previste.

Art. 28

(Disposizioni relative alla Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste. Modificazione alla legge regionale 9 novembre 2010, n. 36)

1. L'ultimo periodo della lettera b) del comma 4 dell'articolo 11 della legge regionale 9 novembre 2010, n. 36 (Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica. Istituzione della Fondazione Film Commission Vallée d'Aoste), è sostituito dal seguente: "L'eventuale eccedenza di acconto corrisposta rispetto alle risultanze finali di bilancio è trattenuta dalla Fondazione che la riversa al fondo per l'incentivazione e il sostegno alla produzione cinematografica di cui all'articolo 12".

Art. 29

(Disposizioni in materia di miglioramento dell'efficienza energetica. Modificazione alla legge regionale 25 maggio 2015, n. 13)

1. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Legge europea regionale 2015), è sostituito dal seguente:

"5. I mutui non possono avere una durata superiore a trenta anni, incluso l'eventuale periodo di preammortamento."

2. La disposizione di cui all'articolo 46, comma 5, della l.r. 13/2015, come sostituita dal comma 1, si applica anche ai mutui già concessi alla data di entrata in vigore della presente legge, la cui durata originaria può essere rinegoziata alle condizioni e secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, tenuto conto di quanto previsto dal presente articolo.

3. I finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della l.r. 13/2015, anche in corso di preammortamento, il cui periodo di ammortamento originario previsto dal relativo contratto sia di durata non inferiore a quindici anni, possono essere rinegoziati nella durata massima non superiore, in ogni caso, a trenta anni, nel rispetto delle condizioni e modalità previste dalla deliberazione di cui al comma 2 e a condizione che il soggetto beneficiario

non si trovi in stato di fallimento o di liquidazione o in stato di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o che la società finanziaria regionale (FINAOSTA S.p.A.) non abbia già avviato il

procedimento esecutivo per il recupero del credito per istruzioni su come disattivare i cookies.

4. L'ammontare del capitale residuo dei finanziamenti già concessi ai sensi dell'articolo 46 della L.R. 13/2015, calcolato alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione della durata massima del finanziamento, può essere rimborsato in un periodo di tempo aumentato al massimo di quindici anni rispetto al periodo di ammortamento originario. Il capitale residuo è dato dalla somma della quota capitale delle rate ancora in scadenza alla predetta data.
5. Per le rate scadute e insolute alla data di presentazione della domanda di rinegoziazione, restano fermi i termini di pagamento stabiliti nel contratto, con l'applicazione degli interessi di mora ivi previsti.
6. Ai fini della rinegoziazione di cui al presente articolo, i soggetti intestatari presentano apposita domanda a FINAOSTA S.p.A. entro il 31 ottobre 2018, corredata, qualora si tratti di imprese, della dichiarazione di cui all'articolo 6, comma 1, del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis.
7. FINAOSTA S.p.A. effettua, qualora si tratti di imprese, il conteggio dell'equivalente sovvenzione lorda (ESL) e, verificata l'insussistenza delle condizioni ostative alla rinegoziazione ai sensi del comma 3, comunica le risultanze alla struttura regionale competente in materia di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili. Il dirigente della struttura regionale competente concede, con proprio provvedimento, l'aiuto alla liquidità derivante dalla rinegoziazione di cui al presente articolo.
8. Il piano di ammortamento dei finanziamenti derivante dalla rinegoziazione è modificato, per ciascun richiedente, dalla data di presentazione della domanda. In caso di rigetto della domanda presentata ai sensi del comma 6, FINAOSTA S.p.A. ripristina l'originario piano di ammortamento dei finanziamenti, con obbligo per l'interessato di restituzione della differenza tra l'importo originario della rata e quello ridotto per effetto dell'allungamento della durata, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente di cui al comma 7.
9. Tutti gli oneri derivanti dalla rinegoziazione sono posti a carico dei soggetti beneficiari della rinegoziazione.

Art. 30

(Proroga di termini. Modificazione alle leggi regionali 30 giugno 2014, n. 5, e 21 luglio 2016, n. 11)

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 30 giugno 2014, n. 5 (Modificazioni alle leggi regionali 27 maggio 1994, n. 18 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta), e 8 settembre 1999, n. 27 (Disciplina dell'organizzazione del servizio idrico integrato). Proroga straordinaria dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori dei titoli abilitativi edilizi), le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".
2. All'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 2016, n. 11 (Modificazioni alla legge regionale 20 novembre 2006, n. 26 (Nuove disposizioni per la classificazione, la gestione, la manutenzione, il controllo e la tutela delle strade regionali. Abrogazione della legge regionale 10 ottobre 1950, n. 1, e del regolamento regionale 28 maggio 1981, n. 1)), sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) al comma 4, le parole: "31 dicembre 2017" e: "31 dicembre 2031" sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: "31 dicembre 2018" e: "31 dicembre 2032";
- b) al comma 6, le parole: "31 dicembre 2017" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2018".

Art. 31

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2018.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

(1) Articolo abrogato dalla lettera h) dal comma 1 dell'art. 7 della L.R. 29 gennaio 2024, n. 2. Consulta la nostra informativa per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies. Nella formulazione originaria, l'articolo 8 recitava:

Art. 8

(Programmazione degli acquisti di beni e servizi e dei lavori pubblici)

1. *La struttura regionale competente in materia di programmazione di beni e servizi predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, il programma biennale degli acquisti di beni e servizi e i relativi aggiornamenti annuali a seguito di apposita ricognizione dei fabbisogni dell'Amministrazione regionale nel biennio considerato di importo unitario stimato pari o superiore a euro 40.000; la medesima struttura elabora e trasmette al Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori di cui all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, l'elenco dei fabbisogni degli acquisti di beni e servizi di importo stimato unitario superiore a 1 milione di euro.*

2. *Il programma biennale di acquisti e il relativo elenco annuale, che deve indicare i capitoli di bilancio a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno, sono approvati dalla Giunta regionale entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di predisposizione.*

3. *La struttura regionale competente in materia di programmazione dei lavori predispone, sulla base dei criteri approvati con deliberazione della Giunta regionale, il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali, compresi quelli finanziati ad altri enti, e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, da avviare nel triennio di riferimento, funzionali alla realizzazione di un nuovo intervento o resisi necessari nella fase di esecuzione di un intervento previsto nella programmazione precedente.*

4. *Il programma triennale dei lavori pubblici, gli aggiornamenti annuali e l'elenco dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria sono approvati dal Consiglio regionale entro il 31 marzo dell'anno successivo. Il programma triennale e gli aggiornamenti annuali indicano i capitoli di bilancio o altre fonti di finanziamento a copertura della relativa spesa, nonché le modalità di approvazione di eventuali variazioni in corso d'anno."*

(2) Comma modificato dal comma 1 dell'art. 15 della L.R. 11 febbraio 2020, n. 3.

Nella formulazione originaria, il testo del comma 1 dell'articolo 11 recitava:

"1. I criteri e le modalità di incentivazione dei dipendenti regionali per lo svolgimento della progettazione di opere o lavori pubblici e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse svolte tra il 19 agosto 2014 e il 18 aprile 2016 sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 93, commi da 7bis a 7quinqües, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE)."

(3) Comma inserito dall'art. 17 della L.R. 19 marzo 2018, n. 2.

(4) La Corte Costituzionale, con sentenza n. 241/2018, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22 comma 1 nel giudizio promosso dal Presidente del Consiglio dei Ministri con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018.

Questo sito utilizza cookies propri e di terze parti. Continuando ad usare questo sito, acconsenti all'utilizzo di questa tecnologia.

Consulta la nostra [informativa](#) per maggiori informazioni e per istruzioni su come disattivare i cookies.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **41/2023**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **SCIARRA** - Redattore **PROSPERETTI**

Udienza Pubblica del **10/01/2023** Decisione del **10/01/2023**

Deposito del **16/03/2023** Pubblicazione in G. U. **22/03/2023**

Norme impugnate: Artt. 16 e 17, c. 1°, lett. a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021, n. 22.

Massime: **45407 45408 45409 45410 45411 45412**

Atti decisi: **ric. 14/2022**

Massima n. 45407

Titolo

Giudizio costituzionale in via principale - Tutela delle autonomie speciali - Evocazione di parametro sul quale nulla dispone lo statuto di autonomia - Conseguente mancato riferimento alle competenze statutariamente attribuite - Completa definizione dell'oggetto - Necessità di una motivazione più pregnante alla luce di queste ultime - Esclusione. (Classif. 113006).

Testo

Quando, nel ricorso in via principale avente ad oggetto la legge di una regione ad autonomia speciale o di una provincia autonoma, il ricorrente formula la censura affermando che la disposizione impugnata contrasta con la competenza esclusiva statale, esulando dalle attribuzioni conferite a tali enti dai rispettivi statuti speciali, va esclusa l'utilità di uno scrutinio e di una motivazione più pregnante alla luce di queste ultime, avendo il ricorrente ben presente che lo statuto speciale nulla dispone in merito alla detta competenza. (*Precedenti: S. 11/2021 - mass. 43455; S. 199/2020 - mass. 42735*).

Massima n. 45408

Titolo

Giudizio costituzionale - Thema decidendum - Ordine di esame delle questioni - Pregiudizialità di quelle relative al riparto di competenze - Conseguente esame prioritario rispetto alle altre. (Classif. 111007).

Testo

Quando, nel giudizio costituzionale in via principale avente ad oggetto la legge di una regione ad autonomia speciale o di una provincia autonoma, la censura relativa alla lesione di una competenza legislativa statale ha un evidente carattere pregiudiziale rispetto a quelle riferite agli altri parametri, l'asserita violazione di tale parametro assume carattere prioritario; ad essa, infatti, viene ricollegata eziologicamente non solo quella riferita al parametro statutario, ma anche quella di altri parametri costituzionali. (*Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45252; S. 153/2021*).

Massima n. 45409

Titolo

Giudizio costituzionale in via principale - Motivazione - Esigenza della sua adeguatezza - Onere del ricorrente di illustrare le ragioni di contrasto con i parametri evocati (nel caso di specie: inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale di norma della Provincia autonoma di Trento che proroga i termini di validità di alcune graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato).
(C l a s s i f . 1 1 3 0 0 3) .

Testo

L'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in modo ancor più rigoroso nei giudizi promossi in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, avendo pertanto il ricorrente l'onere di fornire una illustrazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati. (*Precedenti: S. 161/2022; S. 219/2021; S. 95/2021 - mass. 43880; S. 2/2021*).

(Nel caso di specie, è dichiarata inammissibile, per carenza di adeguata motivazione, la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente non ha assolto all'onere di fornire un'illustrazione delle ragioni del contrasto tra la disposizione impugnata e con i parametri evocati. La lesione di questi ultimi è prospettata come mero effetto sostanziale della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile» e il ricorrente non formula alcun rilievo sulla eventuale incidenza negativa sul buon andamento dell'amministrazione delle previste proroghe).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021 n. 22 art. 16

legge della Provincia autonoma di Trento 17/05/2021 n. 7 art. 31 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 97 co. 2

Massima n. 45410

Titolo

Regioni (competenza residuale) - Ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni - Riconducibilità a tale materia dei profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale (nel caso di specie: disciplina delle graduatorie) - Necessità che la relativa competenza sia esercitata nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Riconducibilità alla materia esclusiva statale dell'ordinamento civile degli istituti correlati a rapporti lavorativi in essere, come la mobilità (nel caso di specie: non fondatezza delle questioni di legittimità costituzionale della norma della Provincia autonoma di Trento che proroga i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di

personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali). (Classif. 218007).

Testo

La disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale. Tale disciplina rientra, pertanto, nell'ambito della competenza legislativa della regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti: S. 267/2022 - mass. 45254; S. 58/2021 - mass. 43759, S. 273/2020 - mass. 43075; S.126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601*).

L'esercizio della competenza legislativa delle regioni in materia di organizzazione degli uffici deve ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione. (*Precedenti: S. 58/2021 - mass. 43759; S. 273/2020 - mass. 43073; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601*).

L'istituto della mobilità è da ricondursi alla materia dell'ordinamento civile, in quanto correlato a un rapporto di pubblico impiego già in essere. (*Precedenti: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 159/2020 - mass. 43329; S. 17/2014 - mass. 37622*).

(Nel caso di specie, è dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost., dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022. Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la disciplina della proroga dei termini di validità delle graduatorie relative alle procedure per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», in quanto collegata all'instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego ma tale prospettazione è stata costantemente disattesa da questa Corte e non si ravvisano elementi per discostarsi da tale indirizzo. Il ricorrente adduce una motivazione sintetica e assertiva che si basa sul *quid novi* costituito dalle modifiche in materia di mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni recate dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che hanno fatto venir meno, in via generale, l'obbligo del previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza: tuttavia, la novità normativa non attiene, se non in via del tutto riflessa, alla disciplina in esame poiché opera sull'istituto della mobilità). (*Precedenti: S. 267/2022*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021 n. 22 art. 16

legge della Provincia autonoma di Trento 17/05/2021 n. 7 art. 31 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Massima n. 45411

Titolo

Contratti pubblici - Lavori pubblici - Disciplina che non integra una materia - Inidoneità dell'auto-qualificazione del codice dei contratti pubblici a stabilire la natura delle specifiche disposizioni dettate - Necessità che queste ultime (nel caso di specie: relative all'istituto degli incentivi per funzioni tecniche) vadano qualificate in base alla loro ratio, finalità e contenuto. (Classif. 065006).

Testo

La disciplina dei lavori pubblici non integra, in assenza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., una vera e propria materia, sicché le diverse disposizioni vanno qualificate a seconda dell'oggetto cui afferiscono e conseguentemente possono essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali e regionali. A tal fine, è necessario ricorrere ai criteri stabiliti dalla Corte costituzionale in riferimento alla individuazione della *ratio* della specifica disposizione scrutinata, della sua finalità e del suo contenuto (*Precedenti: S. 193/2022 - mass. 44922; S. 43/2011; S. 45/2010*).

L'auto-qualificazione data dal legislatore statale alle disposizioni recate dal codice dei contratti pubblici non è di per sé idonea a stabilirne l'effettiva natura delle disposizioni dettate in materia di incentivi per funzioni tecniche dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 art. 113

Massima n. 45412

Titolo

Impiego pubblico - Trattamento economico - Riconducibilità del trattamento retributivo alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Provincia autonoma di Trento che consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, "altre funzioni" per il cui svolgimento sono riconosciuti incentivi per funzioni tecniche). (Classif. 131001).

Testo

Gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici; l'istituto fa parte, quindi, della disciplina del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti, che va ricondotto all'ordinamento civile, anche per i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, e pertanto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. (*Precedenti: S. 253/2022 -mass. 45224; S. 190/2022 - mass. 45050*).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*, Cost., l'art. 17, comma 1, lett. *a*, della legge della Provincia autonoma di Trento n. 22 del 2021, che, modificando l'art. 5-*bis*, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2016, consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare, nell'ambito dei contratti pubblici, altre funzioni per il cui svolgimento

possono essere riconosciuti incentivi per funzioni tecniche. La disposizione provinciale impugnata lede la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia dell'ordinamento civile poiché consente alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

legge della Provincia autonoma di Trento 27/12/2021 n. 22 art. 17 co. 1 lett. a)

legge della Provincia autonoma di Trento 09/03/2016 n. 2 art. 5 bis co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo 18/04/2016 n. 50 art. 113

Pronuncia

SENTENZA N. 41

ANNO 2023

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Silvana SCIARRA; Giudici : Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI, Marco D'ALBERTI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 25 febbraio 2022, depositato in cancelleria il 25 febbraio 2022, iscritto al n. 14 del registro ricorsi 2022 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima serie speciale, dell'anno 2022.

Visto l'atto di costituzione della Provincia autonoma di Trento;

udito nell'udienza pubblica del 10 gennaio 2023 il Giudice relatore Giulio Prosperetti;

uditi l'avvocato dello Stato Gianna Galluzzo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Sabrina Azzolini per la Provincia autonoma di Trento;

deliberato nella camera di consiglio del 10 gennaio 2023.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato e depositato il 25 febbraio 2022 (reg. ric. n. 14 del 2022) il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 16 e 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022), in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

1.1.– Il ricorrente rappresenta che l'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021 dispone: «[n]el comma 1 dell'articolo 31 della legge provinciale n. 7 del 2021 le parole: “sono prorogati al 30 giugno 2022” sono sostituite dalle seguenti: “e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023”», e che, per effetto di tale modifica, il comma 1 dell'art. 31 della legge della Provincia autonoma di Trento 17 maggio 2021, n. 7 (Prime misure del 2021 connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e conseguente variazione al bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per gli esercizi finanziari 2021-2023), stabilisce: «[i] termini di validità delle graduatorie per le assunzioni di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022 sono prorogati al 31 marzo 2023».

Ad avviso della difesa statale, la disposizione impugnata viola i «principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli artt. 3 e 97 della Costituzione», la competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., nonché gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, «in relazione all'art. 35, comma 5-ter, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, ante novella operata dall'art. 1, comma 149, l. 27 dicembre 2019, n. 160», e all'art. 91 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Il ricorrente ricorda la costante giurisprudenza costituzionale secondo cui la disciplina delle graduatorie concorsuali e della loro durata è riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa di cui all'art. 117, quarto comma, Cost., e che tale competenza deve essere esercitata «nel rispetto dei canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), a tal fine garantendo il reclutamento imparziale degli idonei, nonché verificando la perdurante attitudine professionale degli stessi».

Tuttavia, l'Avvocatura generale dello Stato ritiene che la disciplina delle graduatorie dei concorsi nella pubblica amministrazione andrebbe valutata in una «diversa prospettiva interpretativa, di tipo sistematico-evolutivo, che lasci cioè emergere le diverse declinazioni che i citati canoni costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione possono assumere e, in conseguenza, le differenti possibili violazioni che, dall'accogliere questa o quella prospettiva ermeneutica, possono scaturire», tenuto altresì conto delle recenti novità in materia di disciplina della mobilità nell'ambito del pubblico impiego.

In particolare, assume che «una disciplina delle graduatorie non uniforme su tutto il territorio nazionale, poiché rimessa, sotto il profilo dei termini di durata e di validità, alla regolamentazione di ciascuna Regione, determina una frammentazione parimenti idonea a generare una disciplina differenziata in relazione a situazioni del tutto analoghe, senza fornire adeguata motivazione del diverso e più favorevole trattamento».

Al riguardo, la difesa dello Stato evidenzia che il «personale reclutato dalle regioni assume a tutti gli effetti la qualifica di dipendente pubblico, potendo di fatto transitare anche nei ruoli di amministrazioni centrali, per cui, anche sotto questo ulteriore profilo, non si comprende il motivo della disparità di trattamento che discenderebbe dal persistente orientamento che ammette criteri non uniformi sull'intero territorio nazionale».

Il ricorrente pone l'accento sulle modifiche in materia di mobilità del personale introdotte dall'art. 3 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2021, n. 113, che «hanno fatto venir meno l'obbligo del previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza, rendendo omogenea la disciplina della mobilità per tutti i dipendenti pubblici, compresi i dipendenti regionali e degli enti locali».

Secondo la difesa statale, «[i]n tale contesto di riforma, le disposizioni statali sulla durata delle graduatorie concorsuali devono essere concepite e quindi applicate in termini uniformi sull'intero territorio nazionale, ponendosi nella prospettiva di una progressiva limitazione di operatività temporale delle graduatorie stesse». In caso contrario, vi sarebbe «il rischio che il personale di talune amministrazioni regionali possa essere surrettiziamente ammesso, per la peculiarità della disciplina ad esso applicabile, ai generali procedimenti, volontari o obbligatori, di mobilità verso le altre amministrazioni regionali o statali».

Per quanto così rilevato, il ricorrente ritiene che la fattispecie delle graduatorie concorsuali sia riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, «trattandosi di una fase prodromica e funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro».

In ordine alle disposizioni statali relative alla efficacia temporale delle graduatorie, la difesa statale rappresenta che essa è sottoposta al regime di validità triennale, sia ai sensi della formulazione dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), nel testo precedente la modifica recata dall'art. 1, comma 149, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022), «che dell'art. 91 del TUEL che, nella sua formulazione vigente, ne prevede la validità triennale per gli Enti Locali».

Da ultimo, il ricorrente afferma che la disposizione provinciale impugnata, nel violare la competenza legislativa esclusiva dello Stato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., esula dalle attribuzioni conferite alla Provincia autonoma di Trento dagli artt. 4 e 8 dello statuto speciale.

1.2.– Il ricorrente impugna altresì l'art. 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021, per lesione della competenza legislativa statale esclusiva nella materia «ordinamento civile» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, in relazione all'art. 113, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).

La disposizione impugnata modifica il comma 1 dell'art. 5-bis della legge della Provincia autonoma di Trento 9 marzo 2016, n. 2 (Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012), inserendo, dopo le parole «e ai componenti della commissione tecnica», il seguente periodo: «[I]a contrattazione collettiva provinciale può individuare altre funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti ai sensi di questo comma».

Secondo il ricorrente, la disposizione scrutinata si porrebbe in contrasto con le previsioni dei commi 2 e 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, che individuano tassativamente le attività svolte dalle amministrazioni aggiudicatrici di appalti pubblici per le quali sono riconosciuti gli incentivi per funzioni tecniche (comma 2) e che assegnano alla contrattazione decentrata integrativa del personale il solo compito di definire le modalità e i criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie del fondo appositamente istituito per corrispondere tali incentivi, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti (comma 3).

La difesa statale afferma che solo il legislatore statale può intervenire nella materia della retribuzione per gli incentivi per funzioni tecniche corrisposte ai pubblici dipendenti per attività nell'ambito degli appalti, atteso il richiamato carattere tassativo dell'elenco delle predette attività.

Rappresenta che la predetta tassatività è stata ribadita dalla giurisprudenza contabile a ragione del carattere derogatorio degli incentivi in oggetto rispetto al «principio di onnicomprensività del trattamento economico dei dipendenti pubblici ex art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 e della perentoria struttura della retribuzione per gli stessi stabilita dai contratti collettivi, ex art. 45, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 165 del 2001 (cfr. ex multis Corte Conti, sez. contr. Veneto, deliberazione n. 121/2020)».

Secondo il ricorrente, il carattere tassativo delle attività in oggetto preclude non solo alla contrattazione collettiva, ma alla stessa legge provinciale la possibilità di individuare «ulteriori funzioni per il cui svolgimento sono riconosciute retribuzioni incentivanti in materia di contratti pubblici», poiché «le disposizioni della normativa statale in materia di appalto si impongono anche alle Province autonome (art. 2, comma 3, d.lgs. 50/ 2016)».

La disposizione impugnata, pertanto, nel collidere con la disciplina statale evocata come parametro interposto, invaderebbe, conseguentemente, la sfera dell'ordinamento civile riservato alla legislazione esclusiva dello Stato dall'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., «discostandosi dalle norme che a tale ordinamento si riconducono nel caso di specie ed alle quali sono tenute ad adeguarsi anche le Province autonome in base alle specifiche disposizioni di legge e consolidato orientamento della Corte Costituzionale (cfr. in materia di pubblico impiego, art. 1, comma 3 del d.lgs. 165/2001 e Corte Cost. sent. n. 16/2020; in materia di contratti pubblici, art. 2, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e Corte Cost. sent. n. 269/2014)».

La lesione del predetto parametro afferente alla competenza legislativa statale determina, secondo il ricorrente, la conseguente violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, laddove prevede che la legislazione regionale e delle province autonome debba svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, di cui le norme richiamate costituiscono espressione.

2.– La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio, con atto depositato il 30 marzo 2022, contestando le censure del ricorrente e chiedendo di dichiarare non fondato il ricorso.

2.1.– In ordine alla questione di legittimità costituzionale relativa all’art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, la difesa provinciale confuta l’assunto del ricorrente secondo cui la disposizione sarebbe lesiva della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La resistente premette di essere «titolare di una competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto» ex art. 8, num. 1, dello Statuto speciale di autonomia della Reg. Trentino-Alto Adige» e che, inoltre, le «spetta la più ampia competenza legislativa residuale nella materia “ordinamento e organizzazione amministrativa regionale” di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione, in virtù della clausola di maggior favore contenuta nell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

La Provincia resistente afferma di aver disciplinato, nell’esercizio di tale autonomia legislativa, «l’efficacia delle graduatorie concorsuali nel regolamento previsto dall’art. 40 della L.P. sul personale della Provincia 3 aprile 1997, n. 7 e, in particolare, all’art. 26, comma 1, del D.P.P. 12/10/2007, n. 22-102/Leg. [“Regolamento per l’accesso all’impiego presso la Provincia Autonoma di Trento e per la costituzione, il funzionamento e la corresponsione dei compensi delle commissioni esaminatrici (articoli 37 e 39 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)”, il quale dispone: “La graduatoria finale di concorso conserva validità per un periodo di tre anni dalla data di approvazione e può essere escussa per eventuali coperture di posti che successivamente al concorso si rendessero disponibili entro tale periodo”».

Ciò premesso, la difesa provinciale richiama la costante giurisprudenza costituzionale che riconduce la disciplina dell’efficacia delle graduatorie per l’assunzione del personale alla materia dell’ordinamento e dell’organizzazione della regione, in quanto riguarda profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro rispetto ai quali è ravvisabile la competenza legislativa esclusiva dello Stato (sono citate, tra le più recenti, le sentenze n. 58 del 2021, n. 273 e n. 126 del 2020).

Rileva, inoltre, che il ricorrente non contesta questo criterio di discriminazione, ma ritiene che l’esigenza di uniformità della disciplina dettata dagli artt. 3 e 97 Cost. possa comportare la sottrazione di un istituto pubblicistico dalla materia dell’organizzazione regionale e/o provinciale e la sua riconduzione nella materia dell’ordinamento civile.

Tuttavia, secondo la resistente, tale assunto sarebbe infondato poiché «il giudizio della riconducibilità al perimetro del diritto civile di un istituto della disciplina del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni si svolge in virtù della disciplina delle fonti dettata dall’art. 5 D.Lgs. 165/2001, tenuto conto della natura giuridica di ciascun istituto e del riparto della giurisdizione declinato nell’art. 63 del medesimo decreto legislativo, e non può essere condizionato dalla esigenza di uniformità della disciplina ai sensi degli artt. 3 e 97 della Costituzione».

In proposito, la difesa della Provincia evidenzia che lo stesso legislatore statale ha escluso, in ragione della competenza legislativa primaria riconosciuta dagli statuti speciali a regioni e province autonome, quell’esigenza di uniformità della disciplina delle procedure concorsuali asserita dal ricorrente, poiché l’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che non le singole disposizioni ma soltanto «i principi desumibili dall’art. 2 della legge n. 421 del 1992 [...] costituiscono [...] per le Regioni a statuto speciale e per le Province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica».

2.1.1.– Quanto alla dedotta lesione dell’art. 3 Cost., la resistente rileva che questa Corte, a fronte di analoga censura, ha osservato che il riconoscimento stesso della competenza legislativa della regione comporta l’eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell’art. 117 Cost.

Ad avviso della difesa della Provincia, l'esigenza rappresentata dal ricorrente di uniformità della disciplina dell'efficacia delle graduatorie concorsuali, pertanto, «non costituisce la ragione giustificatrice della sussunzione di un particolare istituto o profilo nella materia dell'ordinamento civile».

2.1.2.– Relativamente alla congruità della durata complessiva di efficacia delle graduatorie per effetto della disposizione impugnata, la difesa provinciale, in via preliminare, sottolinea che lo stesso legislatore statale ha consentito l'utilizzo fino al 30 settembre 2020 delle graduatorie approvate negli anni dal 2012 al 2017, senza prevedere a tal fine l'espletamento di corsi di aggiornamento professionale e di colloqui finalizzati ad accertare la perdurante idoneità del personale (art. 1, comma 147, lettera b, della legge n. 160 del 2019).

Con specifico riferimento alla valutazione degli effetti recati dalla disposizione impugnata in termini di rispetto del principio del buon andamento, la difesa della resistente rappresenta che la norma proroga cinque graduatorie non attualmente esaurite, approvate a partire dal mese di giugno 2018: «1. la graduatoria per Operaio qualificato stradale, approvata con deliberazione n. 1065 di data 22 giugno 2018 [...], modificata con deliberazione n. 1195 di data 13 luglio 2018 [...], con scadenza originaria al luglio 2021, già prorogata al 30 giugno 2022 ex art. 30 L.P. 7/2021, nella versione previgente rispetto alle modifiche apportate dall'art. 16 della L.P. 22/2021, impugnata in questo giudizio; 2. la graduatoria per Assistente indirizzo socio/assistenziale approvata con deliberazione n. 1153 di data 6 luglio 2018 [...], con scadenza originaria al luglio 2021, già prorogata al 30 giugno 2022 ex art. 30 L.P. 7/2021, nella versione previgente rispetto alle modifiche apportate dall'art. 16 della L.P. 22/2021, impugnata in questo giudizio; 3. la graduatoria per Coadiutore di volo approvata con deliberazione n. 432 di data 29 marzo 2019 [...], in scadenza al 29 marzo 2022 (due candidati idonei); 4. la graduatoria per Funzionario abilitato geologo, approvata con delibera n. 1133, di data 1 agosto 2019 [...], in scadenza il giorno 1 agosto 2022 (quattro candidati idonei); 5. la graduatoria per Agente forestale approvata con delibera n. 456 di data 29 marzo 2019 [...], già prorogata con deliberazione n. 394 di data 19 marzo 2021 fino al 29 marzo 2022 [...]».

La difesa della Provincia evidenzia che le prime due graduatorie vedono l'originaria efficacia triennale prorogata prima di circa undici mesi e mezzo (fino al 30 giugno 2022) e poi di ulteriori nove mesi (fino al marzo 2023), per una durata complessiva di efficacia della graduatoria pari a 4 anni e 9 mesi, ma sottolinea «che trattasi di professioni rispetto alle quali si pongono in misura meno pressante quelle esigenze di periodico aggiornamento professionale derivanti dalle “frequenti innovazioni normative” tenute in considerazione nella giurisprudenza costituzionale (C. Cost. 241/2018 par. 6 del Considerato in Diritto)».

In ordine alle altre graduatorie, la difesa della resistente rappresenta che: quella di coadiutore di volo è prorogata di un solo anno per un'efficacia complessiva pari a 4 anni; quella per funzionario abilitato geologo è prorogata di soli 8 mesi per un'efficacia complessiva pari a circa 3 anni e 8 mesi; infine, quella per agente forestale avente un'originaria efficacia biennale, già prorogata di un anno, è prorogata di un ulteriore anno, per un'efficacia complessiva pari a 4 anni.

Quanto alle argomentazioni svolte dal ricorrente in riferimento alla disciplina della mobilità dei pubblici dipendenti, la difesa provinciale afferma che «[i]n ogni caso le diverse forme di mobilità del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni non pongono quell'esigenza di uniformità della disciplina delle procedure concorsuali e dell'efficacia delle graduatorie che intravede il Ricorrente in ragione del rispetto dei principi dettati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione».

Sono richiamate le numerose disposizioni statali che negli anni hanno promosso fortemente la mobilità volontaria del personale nelle sue diverse forme, «nel presupposto implicito della pari capacità selettiva delle procedure concorsuali indette dalle regioni e dalle province autonome, oltre che in considerazione dell'obbligo, a carico dell'amministrazione di destinazione, di provvedere in ogni caso alla “riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta” (comma 1-bis inserito dall'art. 4, comma 1, del D.L. 90/2014)».

In tale contesto, secondo la stessa difesa provinciale, non si comprenderebbe l'assunto del ricorrente secondo cui l'asserita esigenza di uniformità nella disciplina della validità delle graduatorie dei concorsi indetti dalle pubbliche amministrazioni sarebbe stata accentuata dall'art. 3, comma 7, del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che ha eliminato, in via generale, la necessità del previo assenso dell'amministrazione di appartenenza al passaggio diretto del dipendente presso altra amministrazione. Ciò perché il ricorso non avrebbe spiegato come il predetto assenso possa costituire una garanzia della conformità dell'assunzione del dipendente ai principi dettati dagli artt. 3 e 97 Cost.

In ogni caso, poiché il citato art. 3, comma 7, non ha in alcun modo modificato la natura giuridica pubblicistica del provvedimento di approvazione della graduatoria conclusiva, il timore prospettato dal ricorrente non giustificherebbe, secondo la difesa della Provincia, il superamento della ricordata giurisprudenza costituzionale in materia di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome in materia di procedure concorsuali per l'assunzione del personale e, in particolare, in ordine allo specifico profilo della durata dell'efficacia delle graduatorie.

Da ultimo, la difesa della resistente evidenzia che l'indicato art. 3, comma 7, interviene su un istituto di diritto civile, quale è quello della mobilità volontaria, «che presuppone la pari capacità selettiva delle procedure concorsuali disciplinate e indette dalle regioni e dalle province autonome in conformità ai principi dettati dagli artt. 3 e 97 della Costituzione».

2.2.– La difesa della Provincia confuta, altresì, la fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021, promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione ai commi 2 e 3 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Richiamati i contenuti delle disposizioni dettate dai primi tre commi della predetta disposizione statale, la difesa della resistente rileva che l'avverbio «esclusivamente», impiegato dal legislatore statale nel comma 2 per individuare le attività per funzioni tecniche svolte dai dipendenti pubblici, retribuibili con lo specifico incentivo previsto dalla stessa disposizione di legge e finanziato dall'apposito fondo costituito ai sensi del comma 1, sembrerebbe effettivamente deporre per il carattere tassativo dell'elencazione delle predette attività, ma che lo stesso comma 2 non prevede l'istituzione del predetto fondo da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Quanto alla lesione del principio di onnicomprensività della retribuzione dei pubblici dipendenti dedotta dal ricorrente, la difesa della Provincia rileva che esso trova applicazione per il solo personale dirigenziale.

In ogni caso la resistente afferma che, in considerazione dei titoli di competenza provinciale e delle previsioni dello statuto speciale, spetta alla Provincia stessa disciplinare le modalità di perseguimento dell'obiettivo di contenimento della spesa per incarichi tecnici posto dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

In proposito viene richiamata, altresì, la giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, secondo cui il legislatore statale può stabilire per le autonomie speciali solo un limite complessivo che lasci ad esse ampia libertà di allocazione tra i diversi ambiti e obiettivi di spesa (è citata, in particolare, la sentenza n. 43 del 2016).

Alla luce di tali considerazioni, la difesa della Provincia afferma che il richiamato art. 113 «non reca un elenco tassativo delle funzioni incentivabili dettato esercitando la competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile ex art. 117, comma II, lett. l), della Costituzione, bensì reca un vincolo di destinazione finanziaria, da applicare in caso di mancata previsione di retribuzioni incentivanti nell'ambito della contrattazione collettiva, la cui diretta applicabilità alle province autonome deve ritenersi comunque esclusa ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, trattandosi di una disciplina di dettaglio di uno strumento specifico di perseguimento del ridetto obiettivo».

Secondo la difesa della Provincia, la disposizione impugnata sarebbe, comunque, «pienamente conforme al sistema delle fonti in materia di trattamento del personale alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni», come delineato dalle disposizioni dettate dagli artt. 2, comma 3, 40 e 45 del d.lgs. n. 165 del 2001, che demandano alla contrattazione collettiva la definizione dei trattamenti economici.

Pur riconoscendo che il delineato sistema si impone quale normativa fondamentale di riforma economico-sociale anche nei confronti delle regioni a statuto speciale, la difesa della resistente rappresenta che la Provincia autonoma di Trento «è abilitata alla contrattazione collettiva dall'art. 46, comma 13, del D.Lgs. 165/2001 il quale prevede che “[l]e regioni a statuto speciale e le province autonome possono avvalersi, per la contrattazione collettiva di loro competenza, di agenzie tecniche istituite con legge regionale o provinciale [...]”» e che, pertanto, nella fattispecie, il legislatore provinciale avrebbe correttamente «rimesso alla contrattazione collettiva la disciplina del trattamento economico accessorio spettante al personale provinciale che assume lo svolgimento di funzioni tecniche relative ad appalti di lavori, servizi e forniture».

In riferimento al perimetro delle funzioni incentivabili definito dalla disposizione impugnata, la difesa della Provincia afferma che essa «si inserisce, in coerenza con quanto disposto dall'articolo 113 del D.Lgs. 50/2016, nell'ambito dell'articolo 5-bis della L.P. 2/2016, il cui ambito di applicazione, come emerge dalla stessa rubrica, è limitato agli incentivi per lo svolgimento di “funzioni tecniche” nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture».

Ciò troverebbe conferma nello stesso tenore letterale della disposizione impugnata laddove, nel rimettere alla contrattazione collettiva l'individuazione di ulteriori funzioni incentivabili, limita l'ambito di intervento alla individuazione di «competenze e responsabilità che siano legate, o comunque connesse, allo svolgimento di funzioni tecniche nell'ambito della procedura di gara, nel rispetto della finalità propria dell'istituto delle retribuzioni incentivanti».

2.3.– Con memoria depositata in prossimità dell'udienza, la difesa della Provincia autonoma, nel ribadire e precisare quanto già affermato nell'atto di costituzione, ha sollevato due eccezioni di inammissibilità: in ordine alla questione promossa nei confronti dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, ha eccepito la mancanza di motivazione della censura riferita alla violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale; riguardo alla questione concernente l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge provinciale, ha affermato che il ricorrente non avrebbe motivato le ragioni per le quali la disposizione dovrebbe conformarsi alle previsioni dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso in epigrafe (reg. ric. n. 14 del 2022), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questioni di legittimità costituzionale di due disposizioni della legge prov. Trento n. 22 del 2021.

1.1.– È innanzitutto impugnato l'art. 16 della predetta legge provinciale che proroga al 31 marzo 2023 i termini di validità delle graduatorie per l'assunzione di personale provinciale a tempo indeterminato relative al comparto autonomie locali in scadenza entro il 31 dicembre 2021 e nel corso dell'anno 2022.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata violerebbe l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. – in relazione all'art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 (nel testo precedente alle modifiche apportate dall'art. 1, comma 149, della legge n. 160 del 2019) e all'art. 91 del d.lgs. n. 267 del 2000 – in quanto interviene sulla disciplina delle graduatorie concorsuali, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», trattandosi di una fase prodromica e funzionale all'instaurazione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato.

Sarebbero, altresì, violati gli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost., poiché la disposizione impugnata, nel prevedere una disciplina diversa da quella statale di cui al parametro interposto, lederebbe i principi di uguaglianza, di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, senza fornire adeguata motivazione in ordine al più favorevole trattamento così disposto relativamente alla durata della validità delle graduatorie concorsuali e senza contemplare la verifica della perdurante attitudine professionale degli idonei.

Infine, la disposizione impugnata, nel disciplinare una materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato, esulerebbe dalle attribuzioni conferite alla Provincia autonoma di Trento dagli artt. 4 e 8 dello statuto di autonomia della Regione Trentino-Alto Adige.

1.2.– È, altresì, impugnato l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge prov. Trento n. 22 del 2021 che, nel modificare l'art. 5-bis, comma 1, della legge prov. Trento n. 2 del 2016, consente alla contrattazione collettiva provinciale di individuare altre funzioni nell'ambito dei contratti pubblici per il cui svolgimento possono essere riconosciuti incentivi per funzioni tecniche, oltre a quelle già individuate dalla originaria previsione della legge provinciale novellata.

Secondo il ricorrente, sarebbe violato l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in relazione alle disposizioni dettate dall'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, che individuano in modo tassativo le attività che costituiscono esercizio di funzioni tecniche relative agli appalti svolte dai dipendenti pubblici, per le quali può essere corrisposto lo specifico incentivo previsto, e demandano alla contrattazione collettiva la sola determinazione delle modalità e dei criteri di riparto delle risorse disponibili e non già l'individuazione di ulteriori attività o funzioni tecniche retribuibili con il predetto incentivo, come invece previsto dalla disposizione provinciale impugnata.

Contestualmente, sarebbero altresì lesi gli artt. 4 e 8 dello statuto speciale, laddove prevedono che la legislazione regionale e delle province autonome deve svolgersi in armonia con la Costituzione, con i principi dell'ordinamento giuridico e con le norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, di cui le norme statali evocate come parametri interposti costituiscono espressione.

1.3.– La Provincia autonoma di Trento si è costituita in giudizio il 30 marzo 2022 e ha depositato il 20 dicembre 2022 una memoria conclusionale nella quale ha sollevato due eccezioni di inammissibilità delle questioni per difetto di motivazione e ha ribadito e integrato quanto dedotto nell'atto di costituzione.

2.– La prima questione è, dunque, promossa nei confronti dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021.

2.1.– Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità della censura sollevata dalla difesa della Provincia autonoma a ragione della mancanza di motivazione della dedotta violazione degli artt. 4 e 8 dello statuto speciale.

L'eccezione non è fondata.

Secondo il ricorrente, la disposizione impugnata si pone «in contrasto con la riserva statale esclusiva in materia di ordinamento civile nella quale rientra la disciplina del pubblico impiego [...] esulando, pertanto dalle attribuzioni conferite alla Provincia dallo statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige (artt. 8 e 4 del d.P.R. 670/72)».

Come affermato da questa Corte in analoghe fattispecie, la censura, formulata in tali termini, esclude di per sé l'utilità di uno scrutinio e di una motivazione più pregnante, avendo il ricorrente ben presente che lo statuto speciale nulla dispone sulla competenza legislativa regionale nella materia «ordinamento civile» (ex plurimis, sentenze n. 11 del 2021 e n. 199 del 2020).

2.2.– La censura relativa alla lesione della competenza legislativa statale nella materia «ordinamento civile» ha un evidente carattere pregiudiziale rispetto a quelle riferite agli altri parametri (in tal senso, sentenze n. 267 del 2022 e n. 153 del 2021).

Infatti, l'asserita violazione del predetto parametro assume carattere prioritario, poiché ad essa viene ricollegata eziologicamente non solo quella riferita al parametro statutario, ma anche quella degli artt. 3 e 97, secondo comma, Cost.

2.3.– In riferimento a tali ultimi parametri la questione va dichiarata inammissibile per carenza di adeguata motivazione.

Questa Corte ha costantemente affermato che l'esigenza di una adeguata motivazione a fondamento dell'impugnazione si pone in modo ancor più rigoroso nei giudizi promossi in via principale rispetto a quelli instaurati in via incidentale, e che il ricorrente ha pertanto l'onere di fornire una illustrazione delle ragioni del contrasto con i parametri evocati (ex plurimis, sentenze n. 161 del 2022, n. 219, n. 95 e n. 2 del 2021).

Nella odierna fattispecie tale onere non è stato assolto.

Si è già rilevato che il ricorrente prospetta la lesione dei parametri in esame come mero effetto sostanziale della violazione della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

Il ricorrente non formula alcun rilievo sulla eventuale incidenza negativa sul buon andamento dell'amministrazione che tali proroghe potrebbero determinare per effetto della possibile obsolescenza della competenza professionale acquisita dal candidato risultato idoneo, per effetto del lasso temporale trascorso dall'approvazione della graduatoria stessa; in particolare, omette qualsiasi riferimento alle procedure concorsuali interessate dalla disposizione provinciale impugnata.

2.4.– La questione riferita alla lesione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. non è fondata.

Questa Corte ha costantemente affermato che la disciplina delle graduatorie, in quanto provvedimento conclusivo delle procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso all'impiego regionale, afferisce a profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non a profili privatizzati del relativo rapporto di lavoro, che sono invece ricondotti alla materia dell'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva statale.

Pertanto, la disciplina in esame rientra nell'ambito della competenza legislativa della Regione in materia di organizzazione degli uffici, di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (sentenze n. 267 del 2022, n. 58 del 2021 per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, n. 273 del 2020 per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e n. 42 del 2021 nei confronti della stessa Provincia autonoma di Trento; ex plurimis, anche le sentenze n. 126 del 2020 e n. 241 del 2018).

L'esercizio di tale competenza deve, comunque, ottemperare ai principi costituzionali di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione.

È stata, pertanto, esclusa la compatibilità costituzionale con tali principi di disposizioni regionali che hanno prorogato i termini di validità delle graduatorie quando il tempo trascorso dalla loro approvazione abbia determinato una perdita di professionalità degli idonei (ex plurimis, sentenze n. 58 del 2021, n. 273 e n. 126 del 2020, e n. 241 del 2018).

È con tale quadro giurisprudenziale che si confronta l'odierna fattispecie.

Il ricorrente ripropone la tesi secondo cui la disciplina della proroga dei termini di validità delle graduatorie relative alle procedure per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni, comprese le regioni, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», in quanto collegata all'instaurazione del rapporto di lavoro di pubblico impiego.

Ma tale prospettazione è stata costantemente disattesa da questa Corte, da ultimo con la sentenza n. 267 del 2022, avente ad oggetto fattispecie analoga a quella oggi in esame.

Nell'odierna questione non si ravvisano elementi per discostarsi da tale indirizzo.

Il ricorrente adduce una motivazione sintetica e assertiva che si basa sul *quid novi* costituito dalle modifiche in materia di mobilità del personale nelle pubbliche amministrazioni recate dall'art. 3 del d.l. n. 80 del 2021, come convertito, che hanno fatto venir meno, in via generale, l'obbligo del previo nulla-osta dell'amministrazione di provenienza.

Secondo il ricorrente, tale novità normativa enfatizzerebbe la necessità di una omogenea regolazione dei termini di validità della graduatoria ai fini di garantire l'accesso alla pubblica amministrazione in modo uniforme sotto il profilo del lasso temporale decorso dall'approvazione della graduatoria e, dunque, dall'accertamento dell'idoneità professionale del candidato.

Tuttavia, la novità normativa non attiene, se non in via del tutto riflessa, alla disciplina in esame poiché opera sull'istituto della mobilità di cui questa Corte ha ripetutamente affermato la riconducibilità all'ordinamento civile in quanto correlato a un rapporto di pubblico impiego già in essere (*ex plurimis*, sentenze n. 39 del 2022, n. 150 del 2020 e n. 17 del 2014), laddove al contrario la norma impugnata interviene nella fase antecedente alla costituzione del rapporto.

3.– La seconda questione investe l'art. 17, comma 1, lettera a), della medesima legge prov. Trento n. 22 del 2021, in riferimento all'art. 117, comma secondo, lettera l), Cost., nonché agli artt. 4 e 8 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in relazione all'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016.

3.1.– Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla difesa della Provincia autonoma che assume che il ricorrente non avrebbe spiegato le ragioni per cui ritiene che la disciplina dettata dalla disposizione impugnata debba conformarsi alle previsioni dell'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, in specie là dove prevede che siano escluse dalla applicazione del vincolo di destinazione di risorse al fondo per l'incentivazione le «amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti». In proposito, la difesa rappresenta che la Provincia «si è dotata di una disciplina del compenso incentivante per lo svolgimento delle attività tecniche previsto dall'art. 124 del CCPL 2016/2018».

L'eccezione non è fondata.

Il ricorrente ha ampiamente argomentato il profilo di contrasto della disposizione impugnata con quanto previsto dal comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, nel mentre l'aspetto specifico richiamato dalla difesa della Provincia attiene a una previsione del medesimo comma 2, che non incide sulla questione nei termini prospettati dal ricorrente.

3.2.– Nel merito, la questione è fondata per violazione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia «ordinamento civile».

3.2.1.– Punto essenziale e decisivo ai fini del presente giudizio è l'accertamento della materia cui ascrivere la disposizione provinciale impugnata, a fronte delle opposte prospettazioni delle parti: il ricorrente la riconduce all'ordinamento civile, di competenza legislativa esclusiva dello Stato; la resistente,

invece, la attribuisce alla propria competenza in materia di ordinamento degli uffici provinciali e, dunque, alle proprie competenze statutarie e, comunque, a quella residuale concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'amministrazione.

3.2.2.– La disposizione provinciale impugnata si inserisce nell'art. 5-bis della legge prov. Trento n. 2 del 2016, concernente gli «incentivi per funzioni tecniche» che possono essere riconosciuti ai dipendenti per lo svolgimento di specifiche attività inerenti ai contratti pubblici.

Tale articolo declina, dunque, nell'ordinamento provinciale quanto previsto a livello statale dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, rubricato parimenti «incentivi per funzioni tecniche», i cui commi 2 e 3 sono evocati difatti dal ricorrente come parametri interposti.

L'istituto degli incentivi per funzioni tecniche costituisce, pertanto, un aspetto peculiare della disciplina dei lavori pubblici dettata dal citato d.lgs. n. 50 del 2016, il cui art. 2, comma 1, stabilisce che «[l]e disposizioni contenute nel presente codice sono adottate nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di tutela della concorrenza, ordinamento civile, nonché nelle altre materie cui è riconducibile lo specifico contratto».

Tuttavia, tale auto-qualificazione da parte dello stesso legislatore statale non è di per sé idonea a stabilire l'effettiva natura delle specifiche disposizioni dettate in materia di incentivi per funzioni tecniche.

Questa Corte ha più volte affermato che la disciplina dei lavori pubblici non integra, in assenza di espressa indicazione nel nuovo art. 117 Cost., una vera e propria materia, sicché le diverse disposizioni vanno qualificate a seconda dell'oggetto cui afferiscono e conseguentemente possono essere ascritte, di volta in volta, a potestà legislative statali e regionali (ex plurimis, sentenze n. 43 del 2011 e n. 45 del 2010).

A tal fine, è necessario ricorrere ai criteri stabiliti da questa Corte in riferimento alla individuazione della ratio della specifica disposizione scrutinata, della sua finalità e del suo contenuto (ex plurimis, sentenza n. 193 del 2022).

Quanto al primo aspetto, la causa et ratio dell'istituto dell'incentivo per funzioni tecniche è ravvisabile, da un lato, nella valorizzazione delle competenze del personale impegnato nelle specifiche fasi di attività connesse agli appalti pubblici individuate dal legislatore, con attribuzione in funzione corrispettiva di un peculiare elemento della retribuzione di carattere incentivante, dall'altro, nel contenimento dei costi dei contratti pubblici che deriva da tale affidamento agli stessi dipendenti dell'amministrazione aggiudicatrice di attività che dovrebbero essere altrimenti esternalizzate.

Quanto al dato testuale delle richiamate disposizioni recate dall'art. 113, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 50 del 2016, evocate dal ricorrente come parametri interposti, va precisato che il comma 2 prevede che le amministrazioni aggiudicatrici destinino ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al due per cento sull'importo dell'appalto per retribuire le funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti «esclusivamente» per le seguenti attività: programmazione della spesa per investimenti; valutazione preventiva dei progetti; predisposizione e controllo delle procedure di gara e esecuzione dei contratti pubblici; responsabile unico del procedimento (RUP); direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e collaudo tecnico-amministrativo ovvero verifica di conformità; collaudatore statico, ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. La disposizione stabilisce che il predetto fondo non è previsto per le amministrazioni aggiudicatrici che stabiliscono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti.

Il successivo comma 3 dispone: che l'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento

adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 2 nonché tra i loro collaboratori; che la corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti; che gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del cinquanta per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo; e che, infine, le disposizioni non si applicano al personale con qualifica dirigenziale.

3.2.3.– La disciplina recata dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 costituisce l'approdo di una complessa evoluzione normativa, le cui tappe salienti sono: l'art. 18 della legge 11 febbraio 1994 n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici), concernente gli «incentivi per la progettazione»; le modifiche recate dal decreto-legge 3 aprile 1995, n. 101 (Norme urgenti in materia di lavori pubblici), convertito, con modificazioni, nella legge n. 216 del 1995; la riformulazione dell'art. 18 della legge n. 109 del 1994 operata dall'art. 6, comma 13, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo); le ulteriori novazioni al medesimo art. 18 introdotte dalla legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica) e dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali); infine la previsione dell'art. 92 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE) che ha sostituito la normativa nei termini poi ripresi, da ultimo, dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016, come poi integrata dall'art. 76 del decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Di particolare rilievo ai fini in esame è l'evoluzione dell'originario impianto dell'istituto degli incentivi in questione per quanto riguarda la percentuale degli importi destinabili ai predetti incentivi, le attività per le quali essi sono riconosciuti, la dialettica fra le fonti regolatrici.

A tale ultimo proposito, occorre evidenziare che l'attuale disciplina statale attribuisce alla fonte contrattuale – a cui in origine era demandata la possibilità di individuare gli incentivi in oggetto – il solo compito di disciplinare le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie destinate a tale scopo, oltretutto sulla base di un apposito regolamento adottato dalla singola amministrazione.

3.2.4.– Sul carattere tassativo delle attività individuate dal comma 2 dell'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016 si sono ripetutamente espresse diverse sezioni di controllo della Corte dei conti (sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione 2 marzo 2017, n. 134; sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione 13 dicembre 2016, n. 204; sezione delle autonomie, deliberazione 13 maggio 2016, n. 18). In particolare, esse hanno più volte affermato che l'avverbio «esclusivamente» esprime l'intenzione del legislatore di riconoscere il compenso incentivante limitatamente alle attività espressamente previste, ove effettivamente svolte dal dipendente pubblico.

3.3.– Deve, dunque, affermarsi che gli incentivi per funzioni tecniche costituiscono indubbiamente un elemento specifico del trattamento economico del pubblico dipendente in termini di corrispettivo di determinate attività svolte nell'ambito degli appalti pubblici.

Ne consegue che l'istituto in esame fa parte della disciplina del trattamento retributivo dei pubblici dipendenti che, secondo il costante indirizzo di questa Corte, va ricondotto all'ordinamento civile, anche per i dipendenti delle regioni e delle autonomie speciali, e pertanto appartiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (ex plurimis, da ultimo, sentenze n. 253 del 2022, punto 4.1.2. del Considerato in diritto, e sentenza n. 190 del 2022, punto 4.1. del Considerato in diritto).

3.4.– La disposizione provinciale impugnata lede pertanto la predetta competenza legislativa esclusiva dello Stato poiché consente alla contrattazione collettiva provinciale di ampliare il novero delle funzioni ammissibili alle retribuzioni incentivanti rispetto a quelle previste in modo tassativo dall'art. 113 del d.lgs. n. 50 del 2016.

Conseguentemente non rileva il richiamo da parte della difesa provinciale alle competenze dell'ente in materia di contrattazione collettiva territoriale, poiché tali competenze devono comunque ottemperare all'assetto configurato dal legislatore statale in materia di trattamento economico dei pubblici dipendenti.

Il profilo di contrasto della disposizione provinciale impugnata con l'assetto normativo statale emerge, del resto, dagli stessi lavori preparatori. Si può ricordare in proposito il parere negativo reso dal Consiglio delle autonomie locali della Provincia autonoma di Trento in data 15 novembre 2021 con la considerazione che la «previsione risulta incoerente con la disciplina nazionale e con l'elaborazione giurisprudenziale sul punto che mira ad individuare in modo più preciso possibile i soggetti destinatari delle retribuzioni incentivanti».

Va, pertanto, dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge prov. Trento n. 22 del 2021.

4.– Restano assorbite le censure riferite alla lesione dei parametri statuari.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge della Provincia autonoma di Trento 27 dicembre 2021, n. 22 (Legge provinciale di stabilità 2022);

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97, secondo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge prov. Trento n. 22 del 2021, promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., e agli artt. 4 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2023.

F.to:

Silvana SCIARRA, Presidente

Giulio PROSPERETTI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria il 16 marzo 2023.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **84/2022**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente AMATO - Redattore ANTONINI

Udienza Pubblica del **08/03/2022** Decisione del **08/03/2022**

Deposito del **01/04/2022** Pubblicazione in G. U. **06/04/2022**

Norme impugnate: Art. 3, c. 1°, della legge della Regione Lombardia 19/01/2021, n. 7.

Massime: **44759 44760 44761**

Atti decisi: **ric. 40/2021**

Massima n. 44759

Titolo

Giudizio costituzionale in via principale - In genere - Questioni ipotetiche - Ammissibilità. (Classif. 1 1 3 0 0 1) .

Testo

Per costante giurisprudenza costituzionale, nei giudizi in via principale possono essere promosse anche questioni ipotetiche. (*Precedenti: S. 70/2021 - mass. 43768; S. 38/2021 - mass. 43690*).

Massima n. 44760

Titolo

Impiego pubblico - Personale regionale - Norme della Regione Lombardia - Incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale conferiti a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione - Proroga dei contratti a tempo determinato in essere per dodici mesi - Denunciata violazione dei principi di imparzialità della pubblica amministrazione e di separazione tra politica e amministrazione - Carente motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 131009).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per carenza di motivazione e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che proroga per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione. Il ricorso non si confronta, neanche succintamente, con la disciplina statale degli incarichi dirigenziali né considera il rapporto tra la norma censurata e le funzioni dirigenziali previste dalla legge reg. Lombardia n. 20 del 2008; inoltre, sostenendo - in riferimento all'art. 117 Cost. - la violazione del principio di separazione tra politica e amministrazione, non specifica a quale materia esso sarebbe ascrivibile e non precisa quale competenza statale sarebbe incisa dalla norma censurata. (*Precedenti: S. 170/2021 - mass. 44134; S. 265/2020 - mass. 42987; S. 154/2019 - mass. 42418*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia 19/05/2021 n. 7 art. 3 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 97

Costituzione art. 117

Massima n. 44761

Titolo

Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Riparto di competenze - Disciplina del rapporto di lavoro del personale delle Regioni (nella specie: incarichi dirigenziali esterni) - Rapporti lavorativi già in essere - Competenza esclusiva statale - Profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - Competenza residuale regionale (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma della Regione Lombardia che proroga, in ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, per 12 mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta regionale esterno ai ruoli dell'amministrazione). (Classif. 216021).

Testo

Gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell'organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono "a monte", in una fase antecedente all'instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale. (*Precedenti*: S. 39/2022 - mass. 44653; S. 9/2022 - mass. 44495; S. 195/2021 - mass. 44312; S. 25/2021 - mass. 43609; S. 20/2021 - mass. 43604; S. 273/2020 - mass. 43075; S. 194/2020 - mass. 43033; S. 128/2020 - mass. 43487; S. 126/2020 - mass. 43224; S. 241/2018 - mass. 40601).

Il conferimento degli incarichi dirigenziali esterni - di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 - si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato, e la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell'ordinamento civile. (*Precedenti*: S. 257/2016 - mass. 39214; S. 310/2011 - mass. 35950; S. 324/2010 - mass. 35020).

(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. l, Cost. - l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, che, in considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, proroga per dodici mesi i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere stipulati, per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale, con soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione. La disposizione impugnata dal Governo, influenzando sulla durata di contratti di lavoro in essere, ricade nell'ambito materiale dell'ordinamento civile, senza che ricorrano specifiche ed eccezionali ragioni di natura pubblicistico-organizzativa che possano farla ritenere prevalentemente riferibile alla materia dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale. Il legislatore regionale ha, pertanto, realizzato una interferenza "a valle" del rapporto di lavoro, adottando una formulazione che investe tutti i contratti in essere, a prescindere dalla durata complessiva che, invece, l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, stabilisce, a seconda della funzione dirigenziale, in tre o cinque anni; né, a fronte del carattere provvedimentale della norma impugnata - che la rende soggetta a un controllo di costituzionalità particolarmente severo - la difesa regionale ha dimostrato il rispetto di tali limiti temporali). (*Precedente*: S. 128/2020 - mass. 43487).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Lombardia 19/05/2021 n. 7 art. 3 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Pronuncia**SENTENZA N. 84****ANNO 2022****REPUBBLICA ITALIANA****IN NOME DEL POPOLO ITALIANO****LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori: Presidente: Giuliano AMATO; Giudici : Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI, Stefano PETITTI, Angelo BUSCEMA, Emanuela NAVARRETTA, Maria Rosaria SAN GIORGIO, Filippo PATRONI GRIFFI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 20 luglio 2021, depositato in cancelleria il 27 luglio 2021, iscritto al n. 40 del registro ricorsi 2021 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 2021.

Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 2022 il Giudice relatore Luca Antonini;

uditi l'avvocato dello Stato Danilo Del Gaizo per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Alessandra Zimmiti e Piera Pujatti per la Regione Lombardia;

deliberato nella camera di consiglio dell'8 marzo 2022.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato a mezzo posta elettronica certificata il 20 luglio 2021 e depositato il successivo 27 luglio (reg. ric. n. 40 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso – in riferimento agli artt. 97, 117 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione – questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021).

È impugnato, segnatamente, il comma 1 di questa disposizione, il quale stabilisce che, «[i]n considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza».

1.1.– Il ricorrente ritiene che tale norma violi, innanzitutto, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., in riferimento alla materia «ordinamento civile», anche in relazione all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), applicabile alle Regioni in virtù del successivo comma 6-ter.

Al riguardo, l'Avvocatura generale premette che il citato art. 19, comma 6, disciplina il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali a soggetti esterni ai ruoli dell'amministrazione, stabilendo, tra l'altro, che la loro durata non può eccedere il termine di tre anni per gli incarichi "apicali" o di funzione dirigenziale di livello generale e quello di cinque anni per gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Quindi osserva che, secondo la giurisprudenza costituzionale, l'attribuzione degli incarichi dirigenziali esterni «si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato», con la conseguenza che la disciplina «del rapporto che sorge per effetto della conclusione di quel negozio giuridico» apparterrebbe alla materia dell'ordinamento civile (è citata la sentenza n. 324 del 2010).

Del resto, proprio sulla base di tali argomenti – precisa la difesa statale – questa Corte avrebbe dichiarato l'illegittimità costituzionale di una norma regionale diretta, analogamente a quella oggetto dell'odierna impugnazione, a disporre la proroga della durata di incarichi dirigenziali in essere (è citata la sentenza n. 310 del 2011).

L'impugnato art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, disponendo la proroga di dodici mesi, rispetto alla loro attuale scadenza, dei contratti in essere al momento della sua entrata in vigore, invaderebbe quindi la competenza statale nella materia «ordinamento civile», ponendosi, in ogni caso, in contrasto con l'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, perché non garantirebbe il rispetto dei limiti di durata massima prescritti da tale disposizione.

1.2.– Sarebbero altresì violati gli artt. 97 e «117 della Costituzione, anche in relazione» agli artt. 1, comma 3, 4, 14 e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ad avviso della difesa statale, infatti, gli atti inerenti all'instaurazione e alla gestione dei rapporti di lavoro dovrebbero essere riservati – in ossequio al principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione amministrativa – alla competenza delle «figure di vertice dirigenziale», alle quali il legislatore regionale, disponendo direttamente la proroga degli incarichi dirigenziali esterni, si sarebbe invece sovrapposto, ledendo la «imparzialità della pubblica amministrazione».

D'altra parte, poiché il principio della separazione fra politica e amministrazione sarebbe sancito dagli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001, al cui rispetto le Regioni a statuto ordinario sarebbero tenute secondo quanto previsto dagli artt. 1, comma 3, e 27, comma 1, dello stesso decreto legislativo, la sua compromissione determinerebbe anche la violazione dell'art. 117 Cost.

2.– Si è costituita in giudizio la Regione Lombardia, nella persona del Presidente della Giunta regionale, chiedendo di dichiarare inammissibili o comunque non fondate le questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri.

2.1.– L'eccezione di inammissibilità discenderebbe: in primo luogo, dall'assertività del ricorso, il quale non specificerebbe in che modo sarebbero state lese le competenze legislative statali; in secondo luogo, dalla natura ipotetica delle questioni, che sarebbero state in sostanza prospettate sul presupposto, indimostrato, che la norma regionale impugnata possa essere interpretata nel senso: a) di non imporre il rispetto degli indicati limiti di durata degli incarichi esterni, determinandone quindi il possibile superamento; b) di disporre direttamente, a prescindere dunque da un successivo atto di gestione, la proroga degli incarichi stessi.

2.2.– Nel merito, le questioni sarebbero comunque non fondate.

2.2.1.– Prendendo le mosse dalla dedotta invasione della competenza statale in materia di ordinamento civile, la resistente ritiene che, al contrario, l'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021 sia espressione della propria competenza residuale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale.

La proroga oggetto della norma censurata, infatti, sarebbe stata introdotta in conseguenza della sospensione delle procedure selettive per il conferimento degli incarichi dirigenziali «in conformità alle disposizioni statali per il contenimento dell'epidemia» e sarebbe, pertanto, preordinata a evitare un «vuoto amministrativo» e ad assicurare la funzionalità degli uffici della Giunta regionale.

D'altro canto, nemmeno risulterebbero violati i limiti temporali degli incarichi dirigenziali esterni previsti dal legislatore statale, poiché i contratti interessati dall'impugnato art. 3, comma 1, sarebbero stati stipulati, come espressamente previsto dalla norma regionale stessa, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sicché la loro durata «non pot[rebbe] che» essere quella stabilita da tale disposizione. Ciò che sarebbe avvalorato dalla circostanza che tali contratti, da un lato, avrebbero ad oggetto incarichi dirigenziali di livello non generale e sarebbero, quindi, soggetti al termine massimo quinquennale (e non triennale); dall'altro, come emergerebbe dalla allegata deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. 4812, sarebbero stati sottoscritti a seguito di avviso pubblico del 2017 per una durata inferiore a cinque anni. La proroga di dodici mesi «disposta nel 2021» sarebbe pertanto rispettosa del suddetto limite.

2.2.2.– Anche le questioni promosse in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost. sarebbero non fondate.

Secondo la resistente, infatti, il principio della separazione tra le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e quelle di gestione non sarebbe violato, in quanto il legislatore regionale avrebbe autorizzato «i soggetti preposti agli uffici di vertice» a disporre la proroga, senza sostituirsi a questi ultimi, come confermato dalla successiva adozione di un apposito provvedimento amministrativo – la deliberazione

della Giunta regionale poc'anzi citata – con il quale gli incarichi in discorso sono stati, per l'appunto, prorogati.

3.– Con memoria depositata il 15 febbraio 2022, la Regione Lombardia ha ribadito le argomentazioni già illustrate nell'atto di costituzione in giudizio e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.

Considerato in diritto

1.– Con il ricorso indicato in epigrafe (reg. ric. n. 40 del 2021), il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha impugnato l'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021), il quale così recita: «[i]n considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e della necessità di assicurare la funzionalità operativa delle strutture della Giunta regionale, tenuto altresì conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali acquisite, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato del personale con qualifica dirigenziale presso la Giunta, stipulati ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), previa selezione pubblica, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza».

1.1.– Il ricorrente ritiene che questa disciplina violi l'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in relazione alla materia «ordinamento civile», incidendo su rapporti di lavoro in essere e determinando il superamento dei limiti di durata massima degli incarichi dirigenziali prescritti dall'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), applicabile anche alle Regioni secondo quanto previsto dal successivo comma 6-ter.

Risulterebbero, inoltre, violati gli artt. 97 e «117 della Costituzione, anche in relazione» agli artt. 1, comma 3, 4, 14 e 27, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, in quanto il legislatore regionale, ledendo il principio di «imparzialità della pubblica amministrazione», si sarebbe sovrapposto alle «figure di vertice dirigenziale», alle quali – in ossequio al principio di separazione tra politica e amministrazione sancito dalle citate disposizioni legislative – dovrebbe essere invece riservata la competenza in ordine all'adozione degli atti relativi alla gestione dei rapporti di lavoro.

2.– In via preliminare, occorre esaminare le eccezioni di inammissibilità sollevate dalla difesa della Regione Lombardia, che investono le singole censure articolate con il ricorso.

2.1.– In particolare, quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la Regione eccepisce anzitutto un difetto di motivazione in merito alle concrete modalità della dedotta lesione delle competenze statali.

L'eccezione è priva di pregio.

Secondo il costante orientamento di questa Corte, il ricorrente ha l'onere, sia di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali lamenta la violazione, sia di specificare le ragioni per le quali vi sarebbe il contrasto con i parametri evocati, adducendo una, sia pure sintetica, argomentazione a sostegno delle censure (ex plurimis, sentenze n. 17 del 2022 e n. 234 del 2021).

Nella specie il ricorrente è chiaro nell'illustrare la doglianza, dal momento che, dopo avere ricordato la giurisprudenza di questa Corte sulla disciplina degli incarichi dirigenziali di cui all'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, sostiene l'invasione della competenza statale in materia di «ordinamento civile»

poiché la norma regionale interverrebbe su rapporti già sorti senza rispettare i previsti limiti di durata massima degli incarichi dirigenziali.

2.1.1.– Sotto quest'ultimo aspetto, la difesa regionale eccepisce l'inammissibilità della questione in parola anche in ragione della sua natura ipotetica.

Nemmeno questa eccezione è fondata.

In disparte la considerazione che la costante giurisprudenza costituzionale ammette che, nei giudizi in via principale, possano essere promosse anche questioni ipotetiche (ex plurimis, sentenze n. 70 e n. 38 del 2021), l'odierno ricorrente denuncia, in ogni caso, il vizio di illegittimità costituzionale rilevando che l'impugnato art. 3, comma 1, prorogherebbe in modo indiscriminato di dodici mesi tutti i contratti in essere al momento della sua entrata in vigore, senza stabilire il necessario rispetto dei precisi limiti temporali fissati dall'art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001.

2.2.– È fondata, invece, l'eccezione di inammissibilità per carenza di motivazione in relazione alla seconda censura, che il ricorrente ha genericamente formulato in riferimento all'intero art. 117 Cost., evocando apoditticamente gli artt. 4 e 14 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Il ricorso, infatti, sostenendo la violazione, con riguardo a tale parametro, del principio di separazione tra politica e amministrazione, non specifica in alcun modo a quale materia esso sarebbe ascrivibile e, quindi, nemmeno precisa quale competenza statale sarebbe incisa dall'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021.

La questione promossa in riferimento all'art. 117 Cost. deve, pertanto, essere dichiarata inammissibile.

3.– Benché non eccepita, deve essere rilevata d'ufficio l'inammissibilità anche della censura concernente la violazione dell'art. 97 Cost., in relazione al principio di imparzialità della pubblica amministrazione.

Il ricorrente, infatti, ritiene che tale principio sia pregiudicato poiché la norma regionale impugnata priverebbe le «figure di vertice dirigenziale» della competenza spettante loro a gestire gli incarichi dirigenziali.

Nell'argomentare la doglianza, tuttavia, il ricorso non si confronta, neanche succintamente, con la disciplina statale degli incarichi dirigenziali, alla stregua della quale gli incarichi "apicali" e quelli di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti, in realtà, su proposta del Ministro, ovvero proprio dell'organo di indirizzo politico-amministrativo, mentre solo gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale sono attribuiti dai dirigenti generali (artt. 16, comma 1, lettera b, e 19, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, questi ultimi richiamati dall'evocato art. 19, comma 6, del medesimo decreto legislativo).

Inoltre, l'Avvocatura generale trascura del tutto di considerare il rapporto tra la norma censurata e le funzioni dirigenziali previste dalla legge della Regione Lombardia 7 luglio 2008, n. 20 (Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale), che, quanto alla dirigenza della Giunta regionale, contempla diverse figure: in particolare, quelle del direttore, del dirigente di servizio, del dirigente di ufficio, del dirigente di funzione ispettiva o di vigilanza e, infine, del dirigente di progetto o di ricerca.

In questo modo, la censura statale omette persino di indicare a quale tra le varie figure dirigenziali regionali la norma impugnata avrebbe dovuto riservare la competenza a prorogare gli incarichi già attribuiti.

Le evidenziate lacune conducono alla declaratoria di inammissibilità in parte qua del ricorso per incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento (ex plurimis, sentenze n. 170 del 2021, n. 265 del 2020 e n. 154 del 2019).

4.– La questione promossa in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. è fondata.

4.1.– La norma regionale impugnata, dal contenuto sostanzialmente provvedimentale, dispone la proroga di dodici mesi, rispetto alla loro scadenza, dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato in essere al momento della sua entrata in vigore, stipulati per il conferimento degli incarichi dirigenziali presso la Giunta regionale ai sensi dell’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, ovvero con soggetti esterni ai ruoli dell’amministrazione.

4.2.– In via generale, va ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte gli interventi legislativi che incidono sui rapporti lavorativi in essere sono ascrivibili alla materia «ordinamento civile», dovendosi per converso ricondurre alla materia residuale dell’organizzazione amministrativa regionale quelli che intervengono “a monte”, in una fase antecedente all’instaurazione del rapporto, e riguardano profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale (ex plurimis, sentenze n. 39 e n. 9 del 2022; n. 195, n. 25 e n. 20 del 2021; n. 273, n. 194 e n. 126 del 2020; n. 241 del 2018).

Con specifico riferimento agli incarichi dirigenziali esterni di cui all’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001, inoltre, va precisato che secondo questa Corte il loro conferimento «si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato» e la disciplina del relativo rapporto, compresa quella afferente alla sua durata massima, appartiene alla materia dell’ordinamento civile (sentenza n. 324 del 2010; nello stesso senso, sentenze n. 257 del 2016 e n. 310 del 2011).

4.3.– L’art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021 ricade pertanto nell’ambito materiale dell’ordinamento civile, in quanto attiene a contratti di lavoro in essere, influenzando sulla relativa durata.

4.3.1.– Peraltro, il legislatore regionale ha realizzato tale interferenza “a valle” del rapporto di lavoro, adottando una formulazione onnicomprensiva, che investe tutti i contratti in essere, prorogandoli «di dodici mesi rispetto alla loro attuale scadenza», quale che essa sia e, quindi, a prescindere dalla durata complessiva, che invece l’art. 19, comma 6, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce in tre anni per gli incarichi “apicali” o di funzione dirigenziale di livello generale e in cinque anni per quelli di direzione degli uffici di livello dirigenziale non generale.

Rileva, al riguardo, la considerazione che la difesa della Regione Lombardia – a fronte del carattere chiaramente provvedimentale della norma censurata, che la rende soggetta a un controllo di costituzionalità particolarmente severo – non ha dimostrato il rispetto dei menzionati limiti temporali. Questo, infatti, non può essere desunto né dalla circostanza per cui detti contratti sarebbero stati stipulati a seguito di «avviso pubblico del 2017» – ciò che non è di per sé solo sufficiente ad escludere l’evidenziato sconfinamento –, né dall’allegata deliberazione della Giunta regionale 31 maggio 2021, n. 4812, dalla quale non emerge la durata complessiva degli incarichi in questione e nemmeno, in ogni caso, la conferma che essi fossero gli unici in corso di esecuzione al momento dell’entrata in vigore della norma impugnata.

4.4.– I rilievi svolti conducono a concludere che l’art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021 viola la competenza legislativa statale nella materia dell’ordinamento civile.

4.5.– Del resto, la fattispecie in esame è sostanzialmente differente da quella considerata da questa Corte nella sentenza n. 128 del 2020 in relazione a una norma regionale concernente la proroga di incarichi di posizione organizzativa, dal momento che non ricorrono, nel caso qui scrutinato, specifiche ed eccezionali ragioni di natura pubblicistico-organizzativa che facciano ritenere la disposizione impugnata prevalentemente riferibile alla materia dell’ordinamento e organizzazione amministrativa regionale.

Non è, infatti, condivisibile la tesi della resistente, secondo cui la censurata proroga sarebbe stata indotta dall'impossibilità, causata dalla sospensione delle procedure selettive «in conformità alle disposizioni statali per il contenimento dell'epidemia», di procedere al conferimento degli incarichi prossimi alla scadenza.

Fin dal decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19), convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 2020, n. 27, infatti, il legislatore statale ha disposto la sospensione delle sole procedure concorsuali (sempre che la valutazione dei candidati non potesse avvenire su base curriculare o in modalità telematica) e ha lasciato, invece, espressamente ferma la possibilità di svolgere le procedure per il conferimento degli incarichi dirigenziali in via telematica (art. 87, comma 5, le cui previsioni, introdotte in via temporanea, sono state poi nella sostanza reiterate dalla successiva normativa statale sull'emergenza e dai numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri con i quali sono state adottate misure volte al contenimento della curva epidemiologica).

D'altronde, l'asserita sospensione dedotta dalla resistente è smentita anche dalla stessa documentazione da essa depositata: dalla deliberazione della Giunta regionale diano richiamata emerge, infatti, che la Regione Lombardia – nel conferire alcuni incarichi dirigenziali vacanti o che sarebbero divenuti tali dal successivo 1° giugno – ha preventivamente ricercato i dirigenti di ruolo disponibili svolgendo un'apposita procedura selettiva.

5.– Sulla scorta delle argomentazioni che precedono, deve dichiararsi l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge della Regione Lombardia 19 maggio 2021, n. 7 (Legge di semplificazione 2021);

2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 1, della legge reg. Lombardia n. 7 del 2021, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 marzo 2022.

F.to:

Giuliano AMATO, Presidente

Luca ANTONINI, Redattore

Roberto MILANA, Direttore della Cancelleria

Depositata in Cancelleria l'1 aprile 2022.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **241/2018**

Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE

Presidente **LATTANZI** - Redattore **SCIARRA**

Udienza Pubblica del **20/11/2018** Decisione del **21/11/2018**

Deposito del **21/12/2018** Pubblicazione in G. U. **27/12/2018**

Norme impugnate: Art. 22, c. 1°, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22/12/2017, n. 23.

Massime: **40600 40601**

Atti decisi: **ric. 16/2018**

Massima n. 40600

Titolo

Ricorso in via principale - Delibera autorizzativa all'impugnazione - Esposizione sintetica ma sufficiente delle ragioni del ricorso - Rigetto di eccezione di inammissibilità.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - per genericità della delibera di impugnazione del Governo e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso. Quanto affermato nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Governo fa rinvio, costituisce un'esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost.

La difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una sola parziale indicazione dei motivi di censura. (*Precedenti citati: sentenze n. 269 del 2014, n. 290 del 2009 e n. 365 del 2007*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22/12/2017 n. 23 art. 22 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 97

Massima n. 40601

Titolo

Impiego pubblico - Norme della Regione autonoma Valle d'Aosta - Proroga del termine di efficacia delle

graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'azienda unità sanitaria locale - Ricorso del Governo - Denunciata eccedenza dalle competenze statutarie, nonché violazione dei principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.

Testo

Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale - promosse dal Governo in riferimento agli artt. 2 e 3 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta e agli artt. 3, 97, 117, commi secondo, lett. l), e terzo, Cost. - dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, che consente all'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) regionale, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018. La disposizione regionale impugnata andrebbe a incidere sulla spesa (per il personale) del settore sanitario, che nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma, senza oneri a carico del bilancio statale. Tale disposizione, inoltre, si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro - in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l'accesso al lavoro pubblico regionale - riguardando i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro, per cui non è riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, né ai parametri statuari evocati, ma a quella dell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale - in particolare, dell'organizzazione del personale - ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost. La proroga non pregiudica neppure l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta, e rende disponibile un'immediata provvista di risorse umane, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione sanitaria, assicurandone il buon andamento. Infine, non sussiste la violazione del principio di eguaglianza, perché la Regione resistente ha operato nell'ambito delle competenze a essa spettanti, tenendo anche conto delle peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale valdostana. (*Precedenti citati: sentenze n. 277 del 1995 e n. 447 del 1988*).

Hanno natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica quelle disposizioni statali che, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle Regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni. (*Precedenti citati: sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 del 2015 e n. 153 del 2015*).

I principi fondamentali fissati dalla legislazione statale per il coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale. (*Precedenti citati: sentenze n. 231 del 2017, n. 151 del 2017, n. 62 del 2017 e n. 82 del 2015*).

Lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, non ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario. (*Precedenti citati: sentenze n. 125 del 2015, n. 187 del 2012, n. 115 del 2012, n. 133 del 2010 e n. 341 del 2009*).

Per costante giurisprudenza costituzionale, i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale - tra cui le procedure concorsuali pubblicistiche per l'accesso al ruolo, il conferimento degli incarichi e la durata degli stessi - rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla competenza legislativa residuale della Regione di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 191 del 2017, n. 251 del 2016, n. 105 del 2013, n. 149 del 2012, n. 63 del 2012, n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010*).

Vanno ricondotti alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile gli interventi legislativi che dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere, mentre la disciplina dei concorsi per l'accesso

al pubblico impiego è sottratta all'incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato. (*Precedenti citati: sentenze n. 32 del 2017, n. 251 del 2016, n. 186 del 2016, n. 180 del 2015 e n. 380 del 2004*).

La regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell'organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all'art. 117, quarto comma, Cost. (*Precedenti citati: sentenze n. 141 del 2012, n. 235 del 2010, n. 100 del 2010, n. 159 del 2008 e n. 95 del 2008*).

Atti oggetto del giudizio

legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22/12/2017 n. 23 art. 22 co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione art. 3

Costituzione art. 97

Costituzione art. 117 co. 2 lett. l)

Costituzione art. 117 co. 3

statuto regione Valle d'Aosta art. 2

statuto regione Valle d'Aosta art. 3

Pronuncia

SENTENZA N. 241

ANNO 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Giorgio LATTANZI; Giudici : Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO, Silvana SCIARRA, Daria de PRETIS, Nicolò ZANON, Franco MODUGNO, Augusto Antonio BARBERA, Giulio PROSPERETTI, Giovanni AMOROSO, Francesco VIGANÒ, Luca ANTONINI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri, con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018, depositato in cancelleria il 27 febbraio 2018, iscritto al n. 16 del registro ricorsi 2018 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale, dell'anno 2018.

Visto l'atto di costituzione della Regione autonoma della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste;

udito nella udienza pubblica del 20 novembre 2018 il Giudice relatore Silvana Sciarra;

uditi l'avvocato dello Stato Gesualdo d'Elia per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giovanni Guzzetta per la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Ritenuto in fatto

1.– Con ricorso notificato il 21-26 febbraio 2018 e depositato il successivo 27 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020).

La disposizione impugnata stabilisce: «L'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente osserva preliminarmente che tale disposizione, prorogando di dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità di ciascuna di esse, l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) valdostana in scadenza nel 2018, ne protrae l'efficacia oltre il 31 dicembre di tale anno, «consentendo quindi l'assunzione di personale anche nel 2019» e ponendosi così in contrasto, oltre che con lo statuto speciale per la Valle d'Aosta, con l'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette, come pure quelle regionali, a vincoli assunzionali».

1.1.– Secondo il Presidente del Consiglio dei ministri, l'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 23 del 2017 contrasterebbe, anzitutto, con «lo Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta [che] non contempla la

materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)», sicché «come tale [...] eccede [...] le competenze legislative regionali».

1.2.– Lo stesso art. 22, comma 1, violerebbe, in secondo luogo, l'art. 117, terzo comma, Cost., perché contrasterebbe con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica – che, in quanto tale, vincola la potestà legislativa delle Regioni, incluse quelle a statuto speciale – dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, che fissa al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per l'assunzione di personale a tempo indeterminato.

Secondo il ricorrente, la fissazione di tale limite di efficacia «deroga, sotto il profilo temporale, ai limiti assunzionali in precedenza previsti consentendo alle amministrazioni pubbliche di continuare ad attingere, per tutto (ma solo per) il 2018, alle graduatorie dei concorsi espletati al fine della instaurazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato».

Premesso che tale deroga, «e la connessa proroga delle facoltà assunzionali», comporta un incremento della spesa pubblica – «e, per quel che qui [...] interessa, di quella sanitaria» – il ricorrente deduce che la disposizione di legge statale che la prevede assume la natura di principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica», dato che, da un lato, ha valenza generale, riguardando tutte le amministrazioni pubbliche, comprese quelle regionali, dall'altro, si fonda «su una (implicita, ma evidente) valutazione di compatibilità con gli equilibri di bilancio della fissazione – ma, al contempo, della limitazione –, da ultimo al solo anno 2018, delle facoltà assunzionali in parola».

L'impugnata disposizione regionale, prorogando di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dall'AUSL valdostana in scadenza nell'anno 2018, supera «quel limite». Così facendo, essa violerebbe il principio fondamentale recato, «da ultimo, dall'art. 1, comma 1148, della legge di bilancio n. 205/2017», determinando, «ove le assunzioni abbiano luogo, come consentito dall'art. 22, comma 1, della l.r. n. 23/2017, anche dopo il 31.12.2018, ricadute sulla finanza pubblica incompatibili con gli equilibri e i vincoli di bilancio individuati dal legislatore statale».

1.3.– L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, in terzo luogo, l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva nella materia «ordinamento civile».

Secondo il ricorrente, «la disciplina, anche quoad tempus, dei rapporti di diritto privato regolati dal codice civile e dai contratti collettivi e, quindi, anche degli atti che, come le graduatorie concorsuali, sono finalizzati alla loro instaurazione, attiene all'ordinamento civile».

1.4.– Prorogando l'efficacia delle sole graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta, l'impugnata disposizione regionale violerebbe, in quarto luogo, l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, sotto due distinti profili.

Anzitutto, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati in tali graduatorie in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, dato che solo i primi «vedono significativamente accresciute le chances di conseguire un'assunzione a tempo indeterminato».

Inoltre, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione, da altre amministrazioni pubbliche.

Di tali disparità di trattamento non vi sarebbe «alcuna legittima giustificazione».

1.5.– L'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 violerebbe, infine, anche l'art. 97 Cost.

Il ricorrente premette che, ai sensi della disposizione impugnata, l'efficacia «di tutte le graduatorie regionali “sanitarie”» destinate a scadere nel corso del 2018 è prorogata «sino al 2019, ben oltre la scadenza da ultimo inderogabilmente fissata dalla legge statale nel 31.12.2018».

Da ciò il contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, atteso che tale proroga consente di assumere candidati che si sono utilmente collocati in graduatoria «all'esito di procedure concorsuali svoltesi in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi».

2.– Si è costituita nel giudizio la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, chiedendo che le questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. siano dichiarate inammissibili o infondate e che le questioni promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, Cost., siano dichiarate infondate.

2.1.– La Regione autonoma eccepisce preliminarmente l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

La Regione autonoma resistente afferma che dalla giurisprudenza costituzionale si evince che «la ratio della corrispondenza tra la delibera di impugnazione ed il ricorso introduttivo [è] di “prefigurare, quantomeno nelle sue linee essenziali, la violazione ipotizzata”» (è richiamata la sentenza n. 496 del 1993), «così da circoscrivere l'autonomia della difesa tecnica». Tale onere sarebbe più pregnante nei casi in cui l'oggetto o il parametro del giudizio di legittimità costituzionale presentino – come nel caso dei parametri degli artt. 3 e 97 Cost. –, «per la loro “complessità” materiale o per la loro stessa “identità” normativa, un'ampiezza tale da non consentire, di per sé, l'esatta enucleazione del “verso” e/o del “profilo” della doglianza».

Nella specie, nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

In tale modo, il Consiglio dei ministri non avrebbe fornito «il benché minimo corredo motivazionale» per illustrare, nei loro basilari contorni, le censure. La delibera si sarebbe limitata a «segnalare la “determinatezza” delle tipologie di destinatari (omettendo qualsiasi considerazione sulla ipotetica “irragionevolezza” di tale trattamento specifico)» e, quanto alla violazione dei principi di buon andamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, non avrebbe «speso nemmeno una parola di suggello argomentativo, rimettendo in toto alla difesa tecnica il compito di [...] “speculare” sui profili di violazione di tali principi». Essa sarebbe quindi priva «di quel tasso di “determinatezza” idoneo a realizzare [...] la necessaria corrispondenza [con] il ricorso introduttivo».

2.2.– Secondo la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, tutte le questioni promosse sarebbero, comunque, infondate.

2.2.1.– Quanto a quella promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma afferma che la «misura di contenimento della spesa pubblica» prevista dall'art. 1, comma 1148, lettera a),

della legge n. 205 del 2017 «interseca» la propria potestà legislativa nelle materie – contemplate, rispettivamente, nelle lettere f) ed l) dell'unico comma dell'art. 3 dello statuto reg. Valle d'Aosta – «finanze regionali e comunali» e «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «finanze regionali e comunali», la Regione autonoma deduce che essa gode di una «posizione “rafforzata”» perché è assistita dalla garanzia procedurale prevista dall'art. 1 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), in base al quale l'ordinamento finanziario della Regione, stabilito con la legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della regione Valle d'Aosta), può essere modificato solo nelle forme e col procedimento di cui all'art. 48-bis del suo statuto speciale, cioè mediante l'emanazione di decreti legislativi elaborati dalla commissione paritetica prevista dal secondo comma di tale articolo.

Sulla base della menzionata norma di attuazione dello statuto speciale, dovrebbe escludersi che l'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017 possa operare come principio fondamentale della materia «coordinamento della finanza pubblica» nei confronti della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste. La speciale autonomia finanziaria della Regione, infatti, «sarebbe vanificata, ove [...] variazioni al sistema delle relazioni finanziarie intercorrenti con lo Stato – quali discenderebbero dalla norma [...] elevata a parametro interposto – fossero introdotte, unilateralmente, attraverso una semplice legge ordinaria, in difetto del preventivo accordo tra gli enti interessati».

In relazione alla competenza legislativa nella materia «igiene sanità, assistenza ospedaliera e profilattica» – «settore materiale [...] sul quale incide la disciplina statale» – la Regione autonoma adduce un'ulteriore ragione, «di natura sostanziale», che precluderebbe allo Stato di invocare, nella fattispecie, qualsiasi attribuzione in materia di «coordinamento della finanza pubblica».

La Regione autonoma rammenta che l'art. 34, comma 3, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), stabilisce che «[l]a regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato». Alla stregua di questa previsione, il finanziamento della spesa sanitaria effettuata nel territorio della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste grava integralmente sul bilancio regionale, senza alcun onere a carico di quello statale.

La Regione autonoma resistente asserisce quindi che questa Corte ha ripetutamente affermato che lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria regionale, non ha titolo a dettare norme di coordinamento finanziario.

Da ciò la conseguenza che l'impugnato art. 22, comma 1, concernendo le graduatorie di procedure selettive bandite dalla sola AUSL valdostana, non lede la potestà legislativa concorrente dello Stato nella materia «coordinamento della finanza pubblica» ma costituisce legittima espressione dell'autonomia riconosciuta alla Regione autonoma nel campo della spesa sanitaria e dell'organizzazione del proprio sistema sanitario.

2.2.2.– Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente afferma che questa Corte ha più volte ribadito che, con riguardo al pubblico impiego regionale, la materia «ordinamento civile» comprende i soli «aspetti privatizzati» del rapporto di lavoro, mentre la regolamentazione delle procedure selettive pubbliche spetta, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost., alla potestà legislativa regionale residuale in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali».

La Regione autonoma resistente deduce che l'art. 117, quarto comma, Cost. trova applicazione nella specie ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

2.2.3.– Quanto alle questioni promosse in riferimento all'art. 3 Cost., la Regione autonoma afferma l'infondatezza di entrambi i profili di censura prospettati dal ricorrente.

Con riguardo a quello incentrato sul trattamento più favorevole che l'impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL valdostana rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni, la resistente cita l'affermazione contenuta nella sentenza di questa Corte n. 143 del 1989 secondo cui «una relativa difformità di trattamento dei singoli, sempreché sia giustificata dalla particolarità della situazione, è insita nello stesso riconoscimento costituzionale delle autonomie regionali».

Poiché, dunque, la potestà legislativa regionale in determinate materie implica, di per sé, la possibilità che la disciplina dettata da una Regione diverga da quella statale o di altre Regioni (è citata la sentenza n. 447 del 1988), non sarebbe neppure astrattamente ipotizzabile che la proroga dell'efficacia temporale delle graduatorie di procedure selettive bandite per il reclutamento di personale del comparto sanitario «in ragione della dislocazione territoriale dell'azienda banditrice» possa comportare una violazione del principio di eguaglianza.

Dopo avere ribadito che la disposizione impugnata «impinge in ambiti materiali attratti [...] in sfere di competenza normativa oggetto di esplicita previsione statutaria, le quali concorrono a delineare [...] l'autonomia costituzionalmente garantita alla Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste», la resistente deduce che, pertanto, «è del tutto ragionevole che, nell'esercizio di quelle attribuzioni, il legislatore regionale abbia concepito un regime differenziato per le graduatorie dei concorsi pubblici tenuti dalla locale Azienda sanitaria». Il che sarebbe tanto più vero in ragione dello «spiccato grado di autonomia organizzativa e funzionale che [...] contraddistingue il Servizio sanitario della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste».

Da quest'ultima considerazione deriverebbe l'infondatezza anche del profilo di censura incentrato sul trattamento più favorevole che l'impugnato art. 22, comma 1, assicura a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta rispetto a coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

Ad avviso della resistente, sarebbe evidente che quello sanitario è un settore «di indubbia originalità e peculiarità rispetto agli altri comparti della pubblica amministrazione, data anche la fondamentale funzione assegnata ad esso in ordine alla salvaguardia di valori costituzionali di primaria rilevanza (art. 32 Cost.)».

2.2.4.– Quanto, infine, alle questioni promosse in riferimento all'art. 97 Cost., la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste puntualizza anzitutto che la proroga disposta dall'impugnato art. 22, comma 1, riguarda l'efficacia non di graduatorie risalenti nel tempo – come sostenuto dal ricorrente – bensì di graduatorie con l'ordinaria vigenza triennale prevista dall'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).

Sarebbe, perciò, seriamente discutibile che il prolungamento del termine di efficacia delle graduatorie per un periodo pari a un terzo della loro «durata fisiologica» possa determinare un'obsolescenza delle stesse tale da tradursi in un vulnus ai principi del buon andamento e dell'imparzialità dell'amministrazione.

Con riguardo al principio del buon andamento dell'amministrazione, la prospettazione del ricorrente dovrebbe, anzi, essere ribaltata. L'impugnato art. 22, comma 1, col prevedere l'ultrattività di graduatorie di procedure selettive già espletate, costituirebbe infatti attuazione di tale principio, perché «tende ad assicurare l'implementazione dell'organico [...] presso l'Azienda USL della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste – e, con essa, l'allineamento delle prestazioni erogate a standard qualitativi coerenti con i canoni informatori dell'azione amministrativa –, evitando, altresì, l'inutile dispendio di risorse economiche e di tempo, che deriverebbe dalla necessità di svolgere nuove prove selettive».

3.– In prossimità dell'udienza pubblica, la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha depositato una memoria illustrativa con la quale ribadisce le conclusioni rassegnate nell'atto di costituzione in giudizio, argomentandole ulteriormente.

3.1.– Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., la Regione autonoma deduce che il ricorrente non avrebbe tenuto conto del generale favore manifestato dall'ordinamento nei confronti dell'utilizzo delle graduatorie degli idonei in luogo dello svolgimento di nuove procedure concorsuali; utilizzo che, come affermato anche dal Consiglio di Stato (è citata la sentenza dell'Adunanza plenaria 28 luglio 2011, n. 14), avrebbe una chiara finalità di contenimento della spesa pubblica, dati i costi dell'espletamento di nuove procedure concorsuali.

3.2.– Quanto alla questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., la resistente ribadisce che «gli aspetti pubblicistico-organizzativi, concernenti [...] le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo – ed a tutto il pubblico impiego –, nonché il conferimento degli incarichi e la durata dei medesimi», sono ascrivibili alla materia residuale «ordinamento ed organizzazione amministrativa regionale».

3.3.– Quanto, infine, alla questione promossa in riferimento all'art. 97 Cost., la Regione autonoma richiama nuovamente la sentenza dell'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011, in particolare, i punti 49 e 50 di essa, i quali si attaglierebbero anche alla proroga delle graduatorie concorsuali, che «condivide con [lo scorrimento della graduatoria] la natura e la ratio di mezzo di contenimento della spesa pubblica».

La resistente conclude che la disposizione impugnata attua il principio del buon andamento dell'amministrazione «essendo tesa all'implementazione dell'organico in dotazione presso l'Azienda Usi della Regione, e, con essa, all'adeguamento delle prestazioni erogate alla comunità degli utenti a standard qualitativi in linea con i canoni informatori dell'agire pubblico».

4.– In prossimità dell'udienza pubblica, anche il Presidente del Consiglio dei ministri ha depositato una memoria illustrativa con la quale argomenta sia in ordine all'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. sia in ordine alla fondatezza di tutte le questioni promosse.

4.1.– Quanto al primo aspetto, il ricorrente afferma che la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri può limitarsi a indicare le disposizioni che eccedono le competenze della Regione, lasciando all'autonomia tecnica dell'Avvocatura generale dello Stato di individuare e articolare i motivi di censura (sono citate le sentenze della Corte costituzionale n. 278 del 2010 e n. 102 del 2008).

4.2.– Quanto al merito, con riguardo alle questioni promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 proroga l'efficacia delle graduatorie – che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017 aveva procrastinato al 31 dicembre 2018 – a una data che potrebbe anche coincidere con la fine dell'anno 2019.

Tale intervento comporterebbe «una variazione in aumento della spesa pubblica», in particolare, di quella sanitaria, in contrasto con il citato art. 1, comma 1148.

4.3.– Né avrebbe pregio l'argomentazione della resistente secondo cui la regolamentazione delle procedure concorsuali pubbliche spetterebbe alla potestà legislativa residuale regionale in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali, atteso che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, col prorogare, e, al contempo, limitare, l'efficacia delle graduatorie, «non impinge sulle procedure concorsuali, ma sul momento, logicamente e cronologicamente successivo, dell'individuazione degli aventi diritto all'assunzione».

4.4.– A nulla varrebbe anche il richiamo, operato dalla Regione autonoma, alla competenza legislativa a essa attribuita dall'art. 3, unico comma, lettera f), dello statuto speciale. Anche a voler ritenere che la disposizione impugnata riguardi la materia «finanze regionali e comunali», infatti, «continuerebbe a sussistere [...] l'esigenza di un coordinamento della norma regionale con quella statale».

4.5.– Quanto alle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., il ricorrente ribadisce che l'impugnato art. 22, comma 1, determina una disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite da altre amministrazioni della stessa Regione.

Il ricorrente asserisce poi che la potestà delle Regioni di legiferare in modo anche difforme dalla legislazione statale è riconosciuta «sempreché ciò sia giustificato dalla particolarità della situazione» (è citata la sentenza della Corte costituzionale n. 141 del 2015). Tale particolarità non potrebbe però derivare – sempre secondo il Presidente del Consiglio dei ministri – dal fatto che il settore coinvolto dalla disposizione impugnata è quello sanitario, dato che la disposizione impugnata non è volta ad assicurare un maggiore livello di tutela del diritto fondamentale alla salute.

Quanto, infine, alla violazione del principio del buon andamento dell'amministrazione, il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che la proroga prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, produce conseguenze negative nell'organizzazione delle amministrazioni sanitarie, in quanto si verrebbero a instaurare rapporti di lavoro con soggetti risultati idonei in concorsi tenuti in tempi ormai risalenti e, di conseguenza, in possesso di una preparazione obsoleta, non più rispondente alle necessità delle aziende sanitarie.

Né si potrebbe ritenere che, a fronte di una proroga prevista da una legge statale – stabilita e definita, sul piano temporale, sulla base di precise valutazioni di compatibilità con gli equilibri di bilancio – le regioni, anche soltanto quelle a statuto speciale, possano liberamente disporre ulteriori proroghe perché, in tale modo, si creerebbe «un sistema assunzionale caratterizzato, a livello territoriale, da difformità e disuguaglianze, come tale inammissibile ed inaccettabile».

Considerato in diritto

1.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), il quale stabilisce che «[l]'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda Unità Sanitaria Locale della Valle d'Aosta (Azienda USL) per il reclutamento di personale del comparto, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge e in scadenza nell'anno 2018, è prorogata di ulteriori dodici mesi, decorrenti dalla data di scadenza del termine di validità in essere alla data di entrata in vigore della presente legge».

Il ricorrente, muovendo dal presupposto, non contestato dalla Regione autonoma resistente, che tale disposizione, prorogando di ulteriori dodici mesi l'efficacia delle graduatorie di procedure selettive pubbliche bandite dall'Azienda unità sanitaria locale (AUSL) della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, consente alla stessa AUSL, attingendo dalle graduatorie prorogate, di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 viola, in particolare: a) lo statuto speciale per la Valle d'Aosta «il quale non contempla la materia de qua tra quelle oggetto di potestà legislativa regionale (v. art. 2), neppure integrativa e di attuazione (art. 3)»; b) l'art. 117, terzo comma, Cost., perché si pone in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), che «circoscrive al 31 dicembre 2018 l'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici o l'esercizio delle facoltà assunzionali delle amministrazioni pubbliche soggette [...] a vincoli assunzionali»; c) l'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., perché invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile», nella quale sarebbe compresa anche la disciplina delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche, in quanto «atti [...] finalizzati alla [...] instaurazione» di rapporti di lavoro di diritto privato; d) l'art. 97 Cost., in relazione al principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché consente di assumere persone che si sono utilmente collocate in graduatorie di procedure selettive «svolte in epoca ormai risalente, all'esito di prove che potrebbero non essere più rispondenti ai criteri di valutazione cui le pubbliche Amministrazioni devono ora attenersi nella scelta dei soggetti meritevoli di accedere ai pubblici impieghi»; e) l'art. 3 Cost., in relazione al principio di eguaglianza, perché tratta coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta in modo ingiustificatamente più favorevole rispetto a coloro che si sono utilmente collocati sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite dalle aziende sanitarie delle altre Regioni sia nelle graduatorie di procedure selettive bandite, nell'ambito della stessa Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, da altre amministrazioni pubbliche.

2.– La autonoma Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, costituitasi in giudizio, ha eccepito l'inammissibilità delle questioni promosse in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la «genericità» della delibera di impugnazione del Consiglio dei Ministri e il conseguente difetto di corrispondenza tra la stessa e il ricorso.

L'eccezione non è fondata.

Nella relazione del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, cui la delibera di impugnazione del Consiglio dei ministri fa rinvio, si legge che l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, «recando una disciplina derogatoria in favore soltanto di determinati soggetti, contrasta con i principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione».

Tale affermazione costituisce un'esposizione sufficiente, ancorché sintetica, delle ragioni per le quali il Presidente del Consiglio dei ministri ha ritenuto che l'impugnato art. 22, comma 1, violi gli artt. 3 e 97 Cost. È stato, del resto, più volte chiarito che «la difesa tecnica, nell'esercizio della sua discrezionalità, ben può integrare una sola parziale indicazione dei motivi di censura (ex plurimis, sentenza n. 290 del 2009)» (sentenza n. 269 del 2014, punto 4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, ex plurimis, sentenza n. 365 del 2007).

3.– Occorre anzitutto scrutinare la questione promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., con la quale il ricorrente deduce che la disposizione impugnata, consentendo all'AUSL della Valle d'Aosta di assumere personale anche dopo il 31 dicembre 2018, si porrebbe in contrasto con il principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica dettato dall'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017.

La questione non è fondata.

Il comma 1148 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 – in particolare, nelle sue lettere b), n. 1), c), d), n. 1) e n. 2), ed e) – prevede la proroga al 31 dicembre 2018 del termine per l'esercizio, da parte di amministrazioni pubbliche, di facoltà di assunzione di personale. In questo modo, il legislatore statale ha circoscritto l'esercizio di tali facoltà entro l'anno 2018.

Questa Corte ha ripetutamente riconosciuto la natura di principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica a disposizioni statali che – come quelle appena citate del comma 1148 dell'art. 1 della legge n. 205 del 2017 –, agendo sul rilevante aggregato di spesa pubblica costituito dalla spesa per il personale, pongono limiti transitori alla facoltà delle regioni e degli enti del Servizio sanitario nazionale di procedere ad assunzioni (ex plurimis, sentenze n. 1 del 2018, n. 72 del 2017, n. 251 del 2016, n. 218 e n. 153 del 2015).

Questa stessa Corte ha altresì «costantemente affermato che di regola i principi fondamentali fissati dalla legislazione dello Stato nell'esercizio della competenza di coordinamento della finanza pubblica si applicano anche ai soggetti ad autonomia speciale [...], in quanto essi sono funzionali a prevenire disavanzi di bilancio, a preservare l'equilibrio economico-finanziario del complesso delle amministrazioni pubbliche e anche a garantire l'unità economica della Repubblica, come richiesto dai principi costituzionali e dai vincoli derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea» (sentenza n. 82 del 2015, nonché, ex multis, sentenza n. 62 del 2017)» (sentenza n. 151 del 2017, punto 9.1. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 231 del 2017, punto 9.3.4. del Considerato in diritto).

Nel caso di specie, tuttavia, occorre considerare che, come evidenziato anche dalla Regione autonoma resistente, l'impugnato art. 22, comma 1, riguardando le graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta e le assunzioni da parte di tale Azienda, andrebbe a incidere, in particolare, sulla spesa (per il personale) del settore sanitario; spesa che, ai sensi dell'art. 34, comma 3, terzo periodo, della legge n. 724 del 1994 – secondo cui «[l]a regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato, utilizzando prioritariamente le entrate derivanti dai contributi sanitari ad esse attribuiti dall'articolo 11, comma 9, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, e, ad integrazione, le risorse dei propri bilanci» – nel territorio valdostano è interamente finanziata dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, senza oneri a carico del bilancio statale.

Viene, perciò, in rilievo la costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui «"lo Stato, quando non concorre al finanziamento della spesa sanitaria, 'neppure ha titolo per dettare norme di coordinamento finanziario' (sentenza n. 341 del 2009)" (sentenza n. 133 del 2010; nello stesso senso, successivamente, sentenze n. 115 e n. 187 del 2012)» (sentenza n. 125 del 2015, punto 5.1. del Considerato in diritto).

La mancanza di un titolo statale a dettare, con riguardo alla spesa sanitaria della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, delle norme di coordinamento finanziario esclude dunque che l'art. 1, comma 1148, della legge n. 205 del 2017, possa incidere, in quanto tale, sulla potestà legislativa regionale. Da ciò l'infondatezza della questione in esame.

4.– Occorre ora scrutinare, in secondo luogo, la questione promossa in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), Cost., con la quale il Presidente del Consiglio dei ministri deduce che l'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 invade la competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «ordinamento civile».

La questione non è fondata.

Con riguardo alla competenza legislativa a disciplinare l'impiego pubblico regionale, la giurisprudenza di questa Corte «è costante nell'affermare che i profili pubblicistico-organizzativi dell'impiego pubblico regionale "rientrano nell'ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, e quindi appartengono alla

competenza legislativa residuale della Regione” (sentenza n. 149 del 2012, punto 4.2. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 63 del 2012, punto 3.1. del Considerato in diritto), di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto); con la precisazione che in tale competenza «si collocano le procedure concorsuali pubblicistiche per l’accesso al ruolo (così come a tutto il pubblico impiego: sentenze n. 310 del 2011 e n. 324 del 2010), il conferimento degli incarichi (sentenza n. 105 del 2013) e la durata degli stessi» (sentenza n. 191 del 2017, punto 5.4. del Considerato in diritto; nello stesso senso, sentenza n. 251 del 2016, punto 4.2.1. del Considerato in diritto).

Questa Corte ha invece ricondotto alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile «gli interventi legislativi che [...] dettano misure relative a rapporti lavorativi già in essere (ex multis, sentenze n. 251 e 186 del 2016 e n. 180 del 2015)» (sentenza n. 32 del 2017, punto 4.3. del Considerato in diritto).

Si è altresì asserito che «“la regolamentazione delle modalità di accesso al lavoro pubblico regionale è riconducibile alla materia dell’organizzazione amministrativa delle Regioni e degli enti pubblici regionali e rientra nella competenza residuale delle Regioni di cui all’art. 117, quarto comma, della Costituzione” (così la sentenza n. 95 del 2008; ma in tal senso sono anche le successive pronunce n. 159 del 2008, n. 100 e n. 235 del 2010)» (sentenza n. 141 del 2012, punto 6. del Considerato in diritto). In questo stesso punto 6. della sentenza n. 141 del 2012, questa Corte, nell’escludere che ricorresse la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, ha ribadito che «[l]a norma [impugnata] “spiega la sua efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del contratto di lavoro e incide in modo diretto sul comportamento delle amministrazioni nell’organizzazione delle proprie risorse umane e solo in via riflessa ed eventualmente sulle posizioni soggettive” (sentenza n. 235 del 2010)».

È infine utile ricordare che la disciplina dei concorsi per l’accesso al pubblico impiego, «per i suoi contenuti marcatamente pubblicistici e la sua intima correlazione con l’attuazione dei principi sanciti dagli artt. 51 e 97 Cost. [...] è invero sottratta all’incidenza della privatizzazione del lavoro presso le pubbliche amministrazioni, che si riferisce alla disciplina del rapporto già instaurato» (sentenza n. 380 del 2004, punto 3.1. del Considerato in diritto). La regolamentazione delle graduatorie di procedure selettive pubbliche rientra, dunque, nella disciplina dell’accesso al pubblico impiego.

L’impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d’Aosta n. 23 del 2017 disciplina, come si è visto, l’efficacia temporale di graduatorie di procedure selettive pubbliche.

Tali graduatorie costituiscono il provvedimento amministrativo conclusivo delle procedure selettive pubbliche. Con tale atto, l’amministrazione esaurisce l’ambito proprio del procedimento amministrativo e dell’esercizio dell’attività autoritativa, cui subentra la fase in cui i suoi comportamenti vanno ricondotti all’ambito privatistico.

Non vi è dubbio, del resto, che la disposizione impugnata non è relativa a rapporti lavorativi già in essere, ma spiega la propria efficacia nella fase anteriore all’instaurazione del rapporto di lavoro, incidendo direttamente sul comportamento della AUSL della Valle d’Aosta nell’organizzazione delle proprie risorse umane.

Per tali ragioni, la disciplina dell’impugnato art. 22, comma 1, poiché si colloca in un momento antecedente a quello del sorgere del rapporto di lavoro – in particolare, nella fase che attiene alle procedure per l’accesso al lavoro pubblico regionale – riguarda i profili pubblicistico-organizzativi dell’impiego pubblico regionale e non quelli privatizzati del relativo rapporto di lavoro.

La stessa disciplina non è quindi riconducibile alla competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Da ciò l’infondatezza della questione.

5.– La disciplina dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 deve invece essere ricondotta alla competenza legislativa della Regione autonoma in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale – in particolare, di organizzazione del personale – ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

Tale disposizione è in effetti applicabile anche alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione), in quanto prevede una forma di autonomia più ampia di quella già attribuita alla stessa Regione dall'art. 2, primo comma, lettera a), dello statuto speciale, in materia di «ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione e stato giuridico ed economico del personale», sottoposta ai limiti indicati nell'alinea dello stesso articolo (in tale senso, con riguardo alla pressoché identica previsione dell'art. 8, primo comma, n. 1, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», sentenza n. 95 del 2008, punto 2.1. del Considerato in diritto).

Da ciò consegue l'infondatezza anche della questione promossa in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge cost. n. 4 del 1948, con cui il ricorrente ha dedotto che la disposizione impugnata non è riconducibile ad alcuna delle materie nelle quali la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha competenza legislativa.

6.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, in quarto luogo, in riferimento all'art. 97 Cost., per contrasto con il principio del buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione non è fondata.

La previsione di limiti temporali di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione è diretta a evitare che, rendendo lontana la selezione che vi ha dato luogo (sentenza n. 3 del 2013, punto 5.4. del Considerato in diritto), si pregiudichi l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono agli impieghi pubblici, resa oggi ancor più pressante dalle frequenti innovazioni normative che impongono la modifica delle stesse modalità di selezione dei candidati a tali impieghi. Si tratta, dunque, di una ratio intimamente correlata con l'attuazione del principio del buon andamento dell'amministrazione.

In ossequio a tale ratio, il legislatore statale ha dettato, all'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) – comma inserito dall'art. 3, comma 87, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» – la regola generale dell'efficacia triennale delle graduatorie, a decorrere dalla loro pubblicazione.

Con l'art. 1, comma 1148, lettera a), della legge n. 205 del 2017, lo stesso legislatore statale ha peraltro disposto la proroga al 31 dicembre 2018 dell'efficacia delle graduatorie dei (soli) «concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato», vigenti al 31 dicembre 2017 e relative alle amministrazioni pubbliche soggette a limitazioni delle assunzioni.

La proroga di «ulteriori dodici mesi» – deve ritenersi rispetto ai termini di efficacia stabiliti dal citato art. 35, comma 5-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001 – delle graduatorie delle procedure selettive pubbliche bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta, prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, non viola il principio del buon andamento dell'amministrazione.

Non rileva la mera difformità del termine di efficacia delle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla AUSL della Valle d'Aosta previsto dall'impugnato art. 22, comma 1, rispetto ai termini stabiliti dalla

disciplina statale, dato che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha agito nell'esercizio della propria potestà legislativa in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa regionale, ai sensi dell'art. 117, quarto comma, Cost.

La sussistenza o no di una violazione dell'art. 97 Cost. deve quindi essere verificata avendo riguardo alla disciplina impugnata.

In tale prospettiva, il termine più lungo di efficacia delle graduatorie previsto dall'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 non contrasta con il principio del buon andamento dell'amministrazione pubblica.

La misura della proroga («ulteriori dodici mesi») dell'efficacia temporale delle graduatorie della AUSL della Valle d'Aosta in scadenza nell'anno 2018, prevista dall'impugnata disposizione regionale, non è tale da rendere la selezione che vi ha dato luogo tanto lontana nel tempo da pregiudicare l'esigenza di aggiornamento professionale di quanti accedono all'impiego nella AUSL della Valle d'Aosta.

A ciò si deve aggiungere che la limitata proroga prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, della legge reg. n. 23 del 2017, col rendere disponibile un'immediata provvista di risorse umane, consente alla AUSL della Valle d'Aosta di rimediare, con tempestività, alle proprie carenze di personale, così da poter assicurare l'erogazione di prestazioni corrispondenti a congrui standard di qualità nel settore dell'amministrazione, quello sanitario, cui è affidato il compito di garantire il fondamentale diritto dell'individuo alla salute (art. 32, primo comma, Cost.). La stessa proroga risponde dunque, in realtà, all'esigenza di assicurare il buon andamento dell'amministrazione.

Pertanto, tenuto conto della evidenziata limitatezza temporale e della corrispondenza a una peculiare esigenza di buon andamento dell'amministrazione, la proroga delle graduatorie prevista dall'impugnato art. 22, comma 1, non contrasta con l'art. 97 Cost.

7.– Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017, infine, in riferimento all'art. 3 Cost., per violazione del principio di eguaglianza, sotto i due distinti profili dell'ingiustificata disparità di trattamento tra coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite dall'AUSL della Valle d'Aosta – i quali, soli, beneficiano della proroga delle stesse graduatorie – e coloro che si sono utilmente collocati nelle graduatorie di procedure selettive bandite: a) dalle aziende sanitarie delle altre Regioni; b) da altre amministrazioni pubbliche, nell'ambito della stessa Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Le questioni non sono fondate.

Quanto al primo profilo, accertato che la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste ha operato nell'ambito delle competenze a essa spettanti, è sufficiente osservare che «il riconoscimento stesso della competenza legislativa della Regione comporta l'eventualità, legittima alla stregua del sistema costituzionale, di una disciplina divergente da regione a regione, nei limiti dell'art. 117 della Costituzione (v. sentenza n. 447 del 1988)» (sentenza n. 277 del 1995, punto 6. del Considerato in diritto).

Quanto al secondo profilo, le peculiari esigenze di buon andamento dell'amministrazione sanitaria regionale, in particolare, dell'AUSL valdostana, già evidenziate nell'esaminare la questione promossa in riferimento all'art. 97 Cost., spiegano e, insieme, giustificano, la previsione della proroga limitatamente alle graduatorie delle procedure selettive bandite dalla stessa AUSL.

8.– Tutte le questioni promosse nei confronti dell'art. 22, comma 1, della legge reg. Valle d'Aosta n. 23 del 2017 sono, pertanto, non fondate.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 22, comma 1, della legge della Regione autonoma Valle d'Aosta 22 dicembre 2017, n. 23 (Disposizioni collegate alla legge di stabilità regionale per il triennio 2018/2020), promosse, in riferimento agli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera l), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2018.

F.to:

Giorgio LATTANZI, Presidente

Silvana SCIARRA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 dicembre 2018.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Roberto MILANA

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.